

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

558^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze Pag. 30231

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione (n. 2051) e approvazione di procedura d'urgenza 30231

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 30231

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 30231

Presentazione 30232

Discussione:

« Condono di sanzioni disciplinari » (1798) e « Condono di sanzioni disciplinari » (1608-Urgenza), d'iniziativa del senatore Tomassini e di altri senatori:

PRESIDENTE 30233

AIMONI 20245

D'ANGELOSANTE 30250

JANNUZZI 30243

MONNI 30248

PACE 30239

SCHIAVONE, f.f. relatore 30256

TOMASSINI 30233

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze Pag. 30257

Annunzio di interrogazioni 30258

Annunzio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta 30264

Per lo svolgimento di interrogazioni:

PRESIDENTE 30257

ADAMOLI 30257

Per lo svolgimento di una interpellanza:

PRESIDENTE 30232

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio* 30233

TOMASSINI 30232

MOZIONI

Per la discussione della mozione n. 38:

PRESIDENTE 30257

* CONTE 30257

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 30232

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio* 30232

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 2 febbraio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge (n. 2051) e approvazione di procedura d'urgenza

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309 » (2051).

Avverto che su tale disegno di legge il Ministro proponente ha chiesto che sia adottata la procedura d'urgenza. Non facendosi osservazioni, tale richiesta è accolta.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità): « Rifornimento idrico delle isole

minori » (2033), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Giunta consultiva per il Mezzogiorno.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

MURDACA. — « Aumento dell'organico dei magistrati Presidenti di Sezione della Corte di cassazione » (2034), previo parere della 5ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) e 8ª (Agricoltura e foreste):

GAIANI ed altri. — « Opere per la chiusura della sacca di Scardovari e per la bonifica delle Valli dell'Isola della Donzella in territorio del comune di Porto Tolle » (2020), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di sentenza trasmessa dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 4 febbraio 1967, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio

1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (Sentenza n. 9) (Doc. 93).

Presentazione di disegno di legge

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale » (2052).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della marina mercantile della presentazione del predetto disegno di legge.

Sull'ordine dei lavori

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Desidererei fare pegiudizialmente una dichiarazione. Prima che mi venisse comunicato l'ordine del giorno del Senato, che reca la discussione nella giornata d'oggi dei disegni di legge concernenti il condono di sanzioni disciplinari, d'iniziativa governativa e di iniziativa del senatore Tomassini e di altri senatori, io, d'accordo con i Ministri finanziari, avevo già fissato per domani una riunione, presso di me, di tutte le organizzazioni sindacali per risolvere il piuttosto difficile problema degli statali.

Consequentemente, se la discussione sul condono delle sanzioni disciplinari non dovesse concludersi questa sera, io vorrei rivolgere al signor Presidente del Senato e agli

onorevoli senatori la viva preghiera che la discussione continui domani mattina oppure, avendo io la riunione con i sindacalisti domani pomeriggio alle ore 17,30, nelle sedute di giovedì o venerdì, comunque con esclusione di domani pomeriggio.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, penso che il Senato non si opporrà alla sua richiesta. Domattina infatti non si terrà seduta poichè sono indette numerose riunioni delle Commissioni; la seduta del pomeriggio dovrà essere dedicata alla discussione di altri provvedimenti, per cui il dibattito di questi disegni di legge potrà essere proseguito solo nella seduta di giovedì pomeriggio, sempre che non si concluda stasera stessa.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Per lo svolgimento di una interpellanza

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, noi abbiamo presentato un'interpellanza riguardante il licenziamento, con la conseguente occupazione della fabbrica, di 70 operai della fabbrica di bilance ex Berkel, avvenuto a Roma. Come i colleghi certamente sanno, questo stabilimento ha chiuso e ha licenziato 70 operai specializzati che oggi, lo dico senza alcuna enfasi, si trovano addirittura sul lastrico. Abbiamo presentato una interpellanza urgente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'industria. Prego la Presidenza di voler invitare il Governo a risponderci con altrettanta urgenza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro Bertinelli, qui presente, di riferire ai Ministri competenti la richiesta del senatore Tomassini.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Io non sono in grado, anche perchè la richiesta mi giunge inaspettata, di dare personalmente delle assicurazioni al senatore Tomassini. L'unica assicurazione che gli posso dare è che senz'altro stasera riferirò al Presidente del Consiglio e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la richiesta che è stata fatta.

TOMASSINI. La ringrazio.

Discussione dei disegni di legge: « Condono di sanzioni disciplinari » (1798) e « Condono di sanzioni disciplinari » (1608-Urgenza), d'iniziativa del senatore Tomassini e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al punto primo, al numero 1, la discussione del disegno di legge: « Condono di sanzioni disciplinari » e al numero 2 la discussione del disegno di legge: « Condono di sanzioni disciplinari », d'iniziativa dei senatori Tomassini, Milillo, Preziosi e Picchiotti.

Propongo che per tali disegni di legge si proceda ad un'unica discussione generale. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i due disegni di legge all'esame dell'Assemblea differiscono notevolmente nella loro sostanza, anche se la finalità è comune. Debbo innanzitutto osservare che il disegno di legge presentato dal mio Gruppo risale al marzo del 1966. La sua presentazione coincideva con la presentazione del disegno di legge concernente l'amnistia e l'indulto per i reati comuni. È stato poi presentato il disegno di legge del Governo, e con nostra sorpresa abbiamo dovuto rilevare come una certa tendenza, che ha iniziato a manifestarsi da qualche tempo a questa parte, vada prendendo sempre maggiore consistenza: la tendenza a dare precedenza e prevalenza a disegni di legge

governativi e ad accantonare le iniziative parlamentari

Se questa tendenza dovesse continuare e dovesse manifestare un indirizzo politico-costituzionale diverso da quello che dovrebbe essere seguito, con lo scopo di esautorare in un certo senso l'iniziativa parlamentare, e se si dovesse avverare l'auspicio di taluni che le iniziative parlamentari vengano ridotte in limiti molto ristretti per dare maggior prevalenza alle iniziative governative, ci si porrebbe su una china pericolosa, che potrebbe portare verso forme anticostituzionali e antidemocratiche. Ricordate che il primo tentativo di limitare le iniziative parlamentari risale al 1923, quando il fascismo, precludendo a quanto poi avvenne in seguito, cominciò a limitare le iniziative parlamentari, onde evitare che il Parlamento avesse, come avrebbe dovuto avere in un regime democratico, la sua prevalenza e la sua importanza.

Ciò detto in linea generale, mi auguro che il Governo si renda conto che il Parlamento costituisce il centro della vita democratica del Paese, che l'iniziativa parlamentare di proposizione delle leggi non è diversa e non è inferiore all'iniziativa che prende il Governo e che i disegni di legge presentati da parlamentari debbono avere rapido corso, senza attendere che il Governo, per un ripensamento suo, si sovrapponga poi ad essi.

Ed ora, passando all'esame dei due disegni di legge, occorre stabilire innanzitutto le differenze concettuali di impostazione che esistono tra di essi. Noi chiamiamo condono o indulto delle sanzioni disciplinari quello che in realtà è qualche cosa di diverso, qualche cosa di più. Abbiamo mutuato dal diritto penale il concetto di condono, ma è ovvio che il concetto di condono in materia disciplinare è ben diverso da quello che si verifica nel diritto penale.

Infatti, mentre nel campo penale il condono estingue la pena ma lascia sopravvivere i suoi effetti e le pene accessorie, nel campo disciplinare il condono, estinguendo la sanzione, estingue tutto ciò che è avvenuto; cancella, o dovrebbe cancellare gli effetti

prodotti dalla sanzione nella situazione giuridica del dipendente.

In altri termini, a mio parere, la sanzione in tema disciplinare non è distinta da quelli che sono gli effetti, per cui, più che di condono della sanzione, sarebbe più corretto parlare di annullamento delle sanzioni disciplinari.

Se noi ci poniamo da questo angolo visuale, e ci muoviamo da questa premessa concettuale, si vedrà che, cancellando la sanzione senza eliminare la permanenza degli effetti, il condono della sanzione sarebbe soltanto un atto puramente platonico e formale. Ciò posto, onorevoli colleghi, voi noterete agevolmente come i due disegni di legge, quello d'iniziativa governativa e quello d'iniziativa parlamentare presentato dal mio Gruppo, si ispirano alle due diverse concezioni.

Basterebbe osservare innanzitutto come il disegno di legge governativo, nell'articolo 1, oltre che una restrizione dal punto di vista soggettivo della categoria dei dipendenti (perchè, mentre noi allarghiamo la sfera dei destinatari delle norme di clemenza che stiamo esaminando, il disegno di legge governativo la restringe), determina una ancora maggiore restrizione sotto il profilo obbiettivo stabilendo che le sanzioni sono condonate sempre che esse non importino la rottura del rapporto di impiego.

Ora, è evidente che, se dovessimo accettare questa formulazione, la norma non avrebbe alcun effetto riparatore o di clemenza nei confronti del pubblico dipendente, il quale, una volta estromesso dal rapporto di impiego, oggi, pur beneficiando del condono, non si vedrebbe restituito integralmente nella situazione che si era rotta per effetto dell'infrazione commessa, per effetto della sanzione.

Sarebbe come dire, se volessimo ancora fare un esempio per analogia col condono del diritto penale, che noi diamo il condono a tutti coloro che sono stati colpiti da pena, salvo che questi siano rimasti in carcere. Per questi il condono non è applicabile? Se concediamo il condono a tutti i pubblici dipendenti che siano incorsi in una infrazione disciplinare e siano stati colpiti da una san-

zione, limitandolo però solo a coloro che sono rimasti nell'impiego ed escludendo gli altri che, per effetto della sanzione, quell'impiego hanno perduto, non faremo opera di giustizia.

D'altra parte, onorevoli colleghi, se rileggiamo il testo unico degli impiegati civili concludiamo che vi sono due tipi di destituzione.

E qui gradirei che i colleghi mi ascoltassero, ma evidentemente ai colleghi senatori della Democrazia cristiana questo problema non interessa: forse già danno per scontata l'approvazione del disegno di legge del Governo e non si degnano neppure di ascoltarci per un minuto. Vuol dire che quando i signori democristiani ci daranno il loro beneplacito noi continueremo la discussione.

J A N N U Z Z I . Senatore Tomassini, la stiamo ascoltando ed io ho già preso gli appunti di quello che lei ha detto.

T O M A S S I N I . Va bene, sentirò poi la replica.

J A N N U Z Z I . Non la replica, perchè sarà il relatore a rispondere.

T O M A S S I N I . Vi sono, dicevo, due forme di destituzione: la destituzione prevista dall'articolo 84 e la destituzione prevista dall'articolo 85. La destituzione prevista dall'articolo 84 è quella che viene inflitta per taluni casi che per comodità non leggo, ma che voi tutti avrete sott'occhio. Poi vi è la destituzione di diritto ed è quella che consegue necessariamente, come effetto, da una sentenza penale di condanna.

Ora, mentre per la seconda forma di destituzione noi non solleviamo alcuna questione, perchè anche nel disegno di legge presentato dal mio Gruppo è fatta salva, naturalmente, la non applicazione del condono alle sanzioni disciplinari conseguenti di diritto ad una sentenza di condanna, invece per quanto concerne la destituzione che viene inflitta dalla Pubblica amministrazione io non vedo quale motivo ostativo vi sia a che il pubblico impiegato sia reintegrato nell'impiego e nel rapporto di lavoro.

L'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa, nella sua limitazione e nella sua ristrettezza, non pone alcuna differenza, e questo è grave, fra una destituzione di diritto conseguente ad una sentenza penale di condanna, quale il peculato, la malversazione o altri reati di questo tipo, di infedeltà non solo alle leggi penali ma in particolare alle leggi verso la Pubblica amministrazione e di mancanza ai propri doveri verso la Pubblica amministrazione, e quelle altre forme di destituzione che hanno una motivazione più lieve, tanto che è rimessa l'inflizione di esse alla discrezionalità della Pubblica amministrazione. Io non vedo, dunque, quali ragioni vi siano perchè, almeno per questi casi, non sia data all'impiegato la possibilità di essere reintegrato nel rapporto di lavoro cessato per effetto della sanzione.

D'altra parte, se lasciamo sussistere, così come è stata formulata, la dizione del disegno di legge governativo, essa non aggiungerebbe nulla di nuovo alle leggi sul pubblico impiego. Basterebbe che gli onorevoli colleghi senatori avessero presente l'articolo 87 della legge, il quale prevede la riabilitazione. L'articolo 87 è così formulato: « Trascorsi i due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di ottimo, possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva... ».

E la riabilitazione può essere ottenuta (ma sempre, però, su giudizio della Pubblica amministrazione, tanto che viene adottato il provvedimento relativo con decreto ministeriale) con l'effetto di reintegrare l'impiegato nella situazione giuridica *ex ante*, purchè permanga il rapporto d'impiego.

Quando nell'articolo 1 del disegno di legge del Governo si dice che le sanzioni sono condonate, salvo quelle che importano la rottura del rapporto d'impiego, non si aggiunge nulla all'articolo 87 che prevede la riabilitazione, perchè quegli effetti il pubblico impiegato può ottenerli proprio col provvedimento ministeriale e con un provvedimento della Pubblica amministrazione.

Ora, se il condono è quel provvedimento chiamato anche atto di clemenza (più proprio sarebbe chiamarlo indulto, e più propriamente ancora, per quel che ho detto all'inizio, per quanto riguarda la particolare materia, annullamento delle sanzioni disciplinari), che ha il fine di estinguere la sanzione, non vedo la ragione per la quale non si debba con esso raggiungere un fine più ampio di quello proprio della riabilitazione, ma si debba, così come è concepito, operare una « riabilitazione d'ufficio ». Ma notate un'altra cosa: dal 1944 ad oggi quante amnistie e quanti indulti sono stati dati per i delinquenti comuni! Quando discutemmo nel maggio-giugno scorso il disegno di legge sull'amnistia e sull'indulto, il rimprovero che gli oppositori dell'amnistia ci facevano era proprio la frequenza o la ripetizione continua o a breve scadenza della concessione di amnistia o di indulto. Però ricordatevi che in materia disciplinare l'unico precedente è quello del 1948: sono trascorsi circa venti anni e non un provvedimento per i dipendenti, emanato a loro favore, mentre con larghezza è stata usata l'amnistia ed è stato usato il condono per i delinquenti comuni. Ora tutto questo arco di tempo di circa venti anni, che è trascorso, deve o non deve essere un motivo di maggiore sprone ad allargare i limiti del condono, se vogliamo effettivamente fare un atto di clemenza per una categoria di persone perbene, che hanno violato le disposizioni di legge, senza infrangere, cosa più grave, la legge penale? Io non vedo la ragione per la quale questa larghezza non debba essere seguita.

È manifestamente evidente come l'articolo 1 del disegno di legge governativo è in pieno contrasto con l'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa del mio Gruppo, per la contenutezza del primo e per l'allargamento del secondo, per la ristrettezza dell'uno, in contrasto con lo spirito e le esigenze di un provvedimento di condono, e per l'allargamento dell'altro, rispondente proprio a queste necessità e al bisogno di molti impiegati. Ma vi è un altro articolo che pone effettivamente un distacco ed è l'articolo 3, che nella relazione Ajroldi non è stato assolutamente preso in considerazione o se è

stato preso in considerazione lo è stato unicamente per respingerlo. A parte il fatto che egli abbia voluto respingere il nostro articolo 3, di cui vi darò lettura, è sulla motivazione con la quale egli lo ha respinto che richiamo la vostra attenzione. Che cosa diciamo e che cosa chiediamo al Senato con l'articolo 3? « I dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli con ordinamento autonomo, cessati dal servizio per la mancata rinnovazione del contratto di lavoro, ovvero perchè costretti a presentare domanda di dimissioni volontarie, sono riammessi in servizio su domanda da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso l'amministrazione cui appartenevano o presso altre amministrazioni con la qualifica che rivestivano all'atto della cessazione del rapporto d'impiego ».

Contro tale articolo 3, nella motivazione della relazione è contenuto quanto vi leggo. Innanzitutto si fa una questione di carattere formale e si dice: badate che il licenziamento è avvenuto per mancata rinnovazione del contratto, è perciò completamente estraneo alla presente materia. Non è una sanzione quella di non rinnovare un contratto, ma è un diritto della Pubblica amministrazione, la quale peraltro, per la natura, il carattere, l'indole del contratto stesso aveva tutto il potere e il diritto di licenziare *ad nutum*. Quindi siamo fuori del campo delle sanzioni disciplinari. E poi, parlando del licenziamento e della radiazione, si dice: « Essi sono specificatamente riservati a casi di estrema gravità che rivelano la mancanza del senso dell'onore o del senso morale, che siano manifestazioni di infedeltà e costituiscano grave abuso di autorità o di fiducia, o che per dolosa violazione dei doveri di ufficio abbiano arrecato grave pregiudizio allo Stato o all'ente datore di lavoro ». Cosa che bisognerebbe dimostrare. E cioè se il licenziamento, per mancata rinnovazione del contratto di lavoro, abbia avuto quella motivazione o non altra come io vi dimostrerò. « Tutto ciò rende manifesta l'impossibilità della ricostruzione di un rapporto che è principalmente fondato sull'onore,

sulla fiducia, sulla fedeltà, onde l'erogazione di un simile beneficio non apporterebbe che detrimento alla retta organizzazione e gestione della cosa pubblica e si tradurrebbe, inoltre, in una palese ingiustizia per i collaboratori, i dipendenti, i professionisti, gli incaricati di pubbliche funzioni che hanno con rettitudine, diligenza e fedeltà contribuito all'opera di lunga e faticosa ricostruzione del nuovo Stato democratico ed ai quali pure deve almeno indirettamente tributare un pubblico riconoscimento ».

Sicchè, secondo la relazione, la riassunzione di tutti questi impiegati che sono — diciamo apertamente, senza parlare con parole oscure — gli ex dipendenti della Difesa, suonerebbe disonore alla Pubblica amministrazione, come se costoro non avessero avuto la rinnovazione del contratto per ragioni infamanti. Ma questo significa non aver considerato che cosa è avvenuto negli anni dal 1951-52 fino al 1955, se non erro, presso il Ministero della difesa e gli enti da esso dipendenti. Occorre rifare l'iter di una legge che risale al 19 aprile 1923, contraddistinta con il n. 945, legge introdotta dal fascismo sul licenziamento degli operai a matricola di ruolo dei Ministeri della guerra e della marina e conseguente speciale trattamento di quiescenza, modificato dal regio decreto del maggio 1924, n. 844, seguito poi da un regio decreto 24 dicembre 1924 che approvava il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato. All'articolo 1 fu istituito il contratto a tempo determinato. Da notare tra parentesi che nel 1961 con legge n. 90 fu soppresso il contratto a tempo determinato con conseguente nomina in ruolo degli operai temporanei in servizio.

Ebbene, anche malgrado l'entrata in vigore di questa legge del 1961, la situazione di quei dipendenti che dal 1951-52 fino al 1955 furono licenziati per mancata rinnovazione del contratto di lavoro è rimasta quale era prima. Che cosa avvenne in quegli anni? Certamente se il relatore e il Governo si fermano soltanto all'apparenza giuridica diranno: l'Amministrazione pubblica aveva tutto il diritto di licenziare perchè il con-

tratto era a tempo determinato. Ma se noi pensiamo quali furono i motivi, le ragioni, il tempo (dico il tempo politico, soprattutto) nel quale furono licenziati quei dipendenti e se teniamo presente quali dipendenti furono licenziati, noi possiamo concludere tranquillamente, logicamente, con sicura coscienza che la mancata rinnovazione del contratto di lavoro fu il vero strumento per infliggere una delle più gravi sanzioni ai dipendenti, per cacciarli fuori dalla Pubblica amministrazione.

Forse già in quell'epoca funzionava bene il SIFAR, se è vero come è vero (e come leggerò tra poco) che ad essere licenziati furono proprio (guardate un po') membri delle commissioni interne, sindacalisti, ex partigiani, eccetera. Infatti dal 1951 al 1957 il rapporto di dipendenza degli operai dello Stato, che era, come ripeto, disciplinato dallo stato giuridico imposto dal regime fascista del 1923 (che era in vigore all'epoca in cui si verificarono i gravi atti), era caratterizzato dall'antigiuridico e antidemocratico istituto del contratto a tempo determinato, rinnovabile e rescindibile a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. L'Amministrazione si avvale di tale strumento per licenziare in tronco migliaia di benemeriti lavoratori senza alcun'altra motivazione mentre, vigendo il decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 940, sul ripristino dei ruoli organici degli operai del Ministero della difesa, essi, per le loro benemeritenze anche professionali e per il possesso di tutti gli altri requisiti si trovavano nella condizione di legittima aspettativa di essere nominati in ruolo permanente. Quanti furono i dipendenti licenziati? Complessivamente 1.070, di cui mutilati ed invalidi di guerra n. 51, partigiani della guerra di liberazione n. 290, patrioti n. 53, combattenti 481, reduci di guerra 79, perseguitati politici 61, decorati al valor militare 91. Di essi n. 110 rivestivano l'incarico di membri di commissioni interne e n. 72 quello di dirigenti provinciali o nazionali del sindacato Difesa della CGIL; e la gran parte di essi rivestiva anche qualifiche di mestiere di alta specializzazione. Non solo, fu escogitato anche un altro mezzo (pensate che a quell'epoca era Ministro della di-

fesa l'onorevole Pacciardi). Dal 1955 dopo la promulgazione della legge del 27 febbraio 1955, n. 53, che concedeva particolari provvidenze economiche al personale statale, per chi si fosse volontariamente dimesso dal servizio, l'Amministrazione della difesa pose in essere quest'altra forma di discriminazione: allo scadere del contratto di lavoro (30 giugno-31 dicembre di ogni anno) fu imposta agli operai perseguitati la presentazione della domanda di dimissioni (ecco perchè nel nostro articolo 3 abbiamo parlato di mancata rinnovazione del contratto o di imposizione di dimissioni), pena in caso diverso il licenziamento in tronco, sempre mediante la formula del « non rinnovo del contratto di lavoro ». Posti così nell'alternativa di essere licenziati di autorità con la conseguente limitatissima indennità, molte centinaia di operai si videro costretti a dimettersi volontariamente per non perdere la più congrua indennità prevista dalla citata legge n. 53.

Voi vedete, onorevoli colleghi, come la procedura seguita dall'Amministrazione era procedura formalmente a posto, ma proprio in quanto formalmente a posto era spietatamente ipocrita, perchè, ammantandosi di una apparente legalità, perpetrava una discriminazione nei confronti di categorie di operai e di impiegati, che, oltre ad essere professionalmente specializzati, avevano un passato che faceva loro onore e per essere combattenti della Resistenza e per essere rappresentanti dei sindacati. Ora, quando si afferma che tutti questi impiegati, operai o dipendenti in genere non hanno diritto ad essere reintegrati, ditemi voi se così facendo non perpetuiamo un atto di ingiustizia commesso dall'allora Ministro della difesa, che tutti ricorderete, in quella determinata epoca di contrasto vivo tra l'una e l'altra parte.

Ecco perchè dicevo all'inizio che un provvedimento di condono, meglio, più correttamente anche giuridicamente, di annullamento di queste sanzioni non può porre una ulteriore sanzione. Non possiamo dire: poichè foste licenziati per mancata rinnovazione del contratto di lavoro, voi, che pure avete prestato, 20, 25 ed anche 30 anni di servizio, dal 1933 o dal 1935, alle dipendenze della Ammi-

nistrazione della difesa, non potete essere riassunti con una legge sul condono, perchè estranea alla materia disciplinata da questo disegno di legge; no, perchè se andiamo a ritrovare la vera natura di quei provvedimenti di licenziamento, se andiamo a vedere i destinatari di quei provvedimenti ci accorgiamo che la vera unica motivazione che ha mosso allora la Pubblica amministrazione a disfarsi della collaborazione di questi dipendenti benemeriti era quella di allontanare, di punire persone che avevano ancora la coscienza libera di dire chi erano, in quale partito militavano e per quale associazione sindacale lottavano.

Quindi, perchè noi oggi insorgiamo per questo? Perchè noi invochiamo da voi l'adesione all'articolo 3? Perchè vogliamo effettivamente fare un'opera di vera riparazione. Mentre per gli altri casi, per le sanzioni disciplinari concernenti infrazioni effettivamente avvenute, possiamo considerare che quello sia un atto di indulgenza e di clemenza, per queste si tratta di un atto di riparazione. E la nuova Amministrazione che deve provvedere a questo, sempre che l'impiegato ne faccia domanda. E non ci si dica che in quell'epoca non c'era più bisogno dei dipendenti (perchè questo è l'assunto), in quanto questa affermazione, questa giustificazione è confutata da due considerazioni: la prima, perchè è strano che, dovendosi licenziare del personale in soprannumero, si siano scelte proprio quelle determinate persone; la seconda perchè, proprio contemporaneamente al licenziamento di quelle persone, altrettante ne furono assunte, il che smentisce ancora di più la giustificazione che si è tentato di avanzare per spiegare il provvedimento di non rinnovazione del contratto adottato.

Non mi soffermo sugli altri particolari dei due disegni di legge, perchè penso che in sede di discussione generale quello che conta sia di mettere in evidenza le note che caratterizzano l'uno e le note che caratterizzano l'altro, per stabilirne la fisionomia e i contorni sostanziali e formali. Sarà poi in sede di esame degli articoli e degli emendamenti che saranno proposti, che riesamineremo concretamente le situazioni che con gli arti-

coli e con gli emendamenti stessi si intende disciplinare.

Io chiudo, augurandomi che quello che per venti anni non è avvenuto, avvenga ora. Creeremmo diversamente una disparità di trattamento fra cittadino e cittadino! Mentre sono stati tante volte amnistiati i reati o condonate le pene per delinquenti, condannati anche per rapina o per omicidio, perchè dobbiamo mostrare un maggior rigore verso categorie di persone che, anche se hanno violato le norme morali, le norme di disciplina o di osservanza interna della Pubblica amministrazione, non possono per questo essere trattati, nel modo più assoluto, come delinquenti comuni? E, per evitare un atto di ingiustizia, perchè escludere, dal condono, tutti i vecchi dipendenti del Ministero della difesa e di altri enti ad esso facenti capo, solo perchè la mancata rinnovazione del contratto di lavoro (che, ripeto, nella sua genesi era di origine strettamente fascista) venne applicato dal Ministro della difesa dell'epoca? Se questo facessimo, lasceremmo sopravvivere un atto di pura discriminazione.

Mi auguro che il Senato della Repubblica, che nel giugno 1966 fu tanto sensibile nell'approvare il disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica, per l'emanazione dell'amnistia e dell'indulto allo scopo di celebrare il ventesimo anniversario della Costituzione della Repubblica, voglia con la stessa sensibilità accogliere questa nostra richiesta, esaminarla, modificare, se crede, gli eventuali errori di impostazione. Ma comunque, facciamo in modo che anche i pubblici dipendenti possano ricostruire la loro carriera e il loro stato giuridico, facciamo in modo che coloro che da molti anni, dal 1951-55, furono licenziati e lasciati sul lastrico, possano recuperare il loro posto di lavoro. Ed è significativo che ciò avvenga, proprio nel ventesimo anniversario della Costituzione della Repubblica che, essi come ex partigiani e operai, hanno contribuito a costruire. Sarà un provvedimento di clemenza e di riparazione (per la parte in cui può esservi riparazione) nei confronti di tutti coloro che effettivamente ne sono meritevoli. *(Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, io non mi pongo sul binario, pur suggestivo, tracciato dal precedente oratore, sia pure per contestarlo e contrastarne le ragioni, perchè ho paura che su questa strada noi condanniamo anche questo disegno di legge al naufragio dei precedenti disegni di legge del genere. Mi rendo conto che il tempo e il clima non propiziano l'acclamazione di questo disegno di legge, quale che possa essere la sua dimensione, poichè suscitano qualche perplessità, se non qualche renuenza, tre ordini di concetti che noi non ci dobbiamo dissimulare perchè esistono diffusi nella pubblica opinione.

Primo ordine di concetti: è un disegno di legge che, sia pure nella sua natura tutta propria ed inconfondibile, autonoma e circoscritta, si riannoda pur sempre a quella politica dell'amnistia della quale per altro io devo riaffermare la validità insino a quando l'Esecutivo farà della grazia e della liberazione condizionale degli strumenti di potere. Secondo ordine di concetti: tempo non propizio in quanto la pubblica opinione, nella suggestione delle emozioni, addebita alla promulgazione di amnistie questo crescere di esplosioni criminose che ci atterrisce e contro il quale l'ordine costituito evidenzia la sua impotenza e la sua insufficienza. Terzo: l'indulgenza del colpo di spugna urta con l'esigenza unanime e unanimemente conclamata di una vita della Pubblica amministrazione in tutte le sue branche pulita, in tutti i suoi settori e a tutte le dimensioni corretta, alacre, al servizio solo della legge e dello Stato, di uno Stato di diritto, senza cedimenti o lacerazioni. E noi, così auspicando, andiamo ad indulgere a chi ha lacerato questo connettivo di sanità e di saldezza che per altro vogliamo potenziare per il migliore ordine nello Stato di diritto?

E siccome tra le altre cose, onorevoli colleghi, io ho il debole di credere agli influssi siderali, non posso chiudere gli occhi alla « scalogna » che accompagna o per lo me-

no ha accompagnato i precedenti prossimi di questo disegno di legge.

Il 25 gennaio 1963, mentre la *Gazzetta Ufficiale* n. 22 pubblicava il decreto presidenziale del giorno avanti di concessione di amnistia e di indulto, il Presidente del Consiglio onorevole Fanfani presentava il disegno di legge n. 4524 in virtù del quale si concedeva il condono di sanzioni disciplinari inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962, quando le sanzioni stesse non comportassero la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro. Quel disegno di legge fu approvato dalla 1ª Commissione permanente degli affari costituzionali della Camera dei deputati e fu trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla nostra Presidenza il 15 febbraio 1963, ma decadde qui al Senato per la fine della legislatura. Il 19 luglio successivo, nella nuova IV legislatura, deputati del Gruppo socialista presentarono una proposta di legge per il condono di sanzioni disciplinari, la n. 255, in correlazione proprio della concessione di amnistia e di indulto di cui al ricordato decreto presidenziale del 24 gennaio 1963 numero 5 e a complemento di quel provvedimento di clemenza siffattamente in quella data emanato.

Il 10 agosto, il nuovo Governo presentò un nuovo disegno di legge, n. 371, ripetendo in sostanza il testo governativo presentato dal precedente Presidente del Consiglio onorevole Fanfani.

Il 16 settembre, sempre del 1963, deputati del Gruppo comunista presentarono un loro disegno di legge, n. 432, per l'annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali.

Seguì la discussione congiunta di questa proposta di legge e dei due disegni di legge, discussione animata, vivace, nella Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento. Travagliatissimo cammino e naufragio in Aula: nel tentativo di dilatarlo, si affossò il provvedimento.

Questo è il precedente storico che mi fiacca da qualsiasi iniziativa ed anche dall'intervenire in qualunque tema pur fascinoso di

discussione che possa comunque dilatare i termini del provvedimento, sempre che noi il provvedimento lo vogliamo menare all'approdo definitivo.

Questi precedenti non confortano.

Ma, onorevoli colleghi, su tutto questo che ho detto, prevale invincibilmente, a mio avviso, un nostro impegno morale, implicito, di coerenza e di consequenzialità. L'attesa dei pubblici dipendenti è viva, non può essere ulteriormente delusa con questa doccia scozzese dei nostri lavori che rischia finanche di diventare crudele. Si schiudono i cuori alla speranza e poi i disegni di legge naufragano insepelendo qualsiasi illusione di cancellazione di eventuali colpe del passato.

Da] testo del decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1966, erano escluse le infrazioni finanziarie le quali non avessero carattere penale e le infrazioni disciplinari. Per le infrazioni finanziarie si è provveduto con la legge dell'antivigilia di Natale, data fausta, con la legge 23 dicembre 1966, n. 1139, che ha condonato le sanzioni non aventi natura penale, in materia tributaria.

Per le seconde (ecco la congruenza che io rivendico) urge ormai provvedere. Rimarrebbe diversamente l'assurdo (e qui prego di prestare attenzione, specie per chi potesse avere delle perplessità e potesse essere suggestionato dalle varie ragioni, che io ho esaminate con spirito distaccato da ogni faziosità) che siano estinti per amnistia dei reati e condonate le pene relative a siffatti reati mentre sopravviverebbero per converso le infrazioni disciplinari scovre di carattere penale, con le conseguenti sanzioni. Noi, in sostanza, saremmo venuti a perdonare i peccati mortali e ricuseremo il perdono ai peccati veniali. Quanto meno, abbiamo perdonato fatti, penalmente gravi, moralmente e socialmente pericolosi e non indulgeremo a fatti che non hanno questo carattere di pericolosità sociale. Questo deve essere il punto di riferimento della nostra *ratio decidendi* nell'esaminare il provvedimento.

Non è qui l'esercizio di una clemenza che ha per oggetto il rapporto penale, ma, vi

dirà la dottrina, ha per oggetto l'esercizio di un potere gerarchico o di ordinaria amministrazione, tant'è che, alla luce della Costituzione, non è un provvedimento che si emana con la procedura del decreto del Capo Supremo dello Stato.

D'altronde — è già stato detto dal mio carissimo collega senatore Tomassini poc'anzi — al decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 95, che in occasione della nuova Costituzione dello Stato ha coperto di condono le sanzioni disciplinari fino al 18 dicembre 1947, non è seguita nessun'altra provvidenza di clemenza. Da quella data, per i reati finanziari si sono succeduti quattro decreti di amnistia e condono; potrei anche non essere esatto, ma mi pare che tale sia il numero. Dunque, quattro decreti, per i reati finanziari, di amnistia e condono. Per i reati comuni, variamente preveduti, in quanto vi sono stati provvedimenti di clemenza concernenti taluni specifici reati, si sono succeduti otto provvedimenti di amnistia e condono. Le sanzioni disciplinari invece da 19 anni non conoscono il sollievo del perdono, non essendo giunta in porto l'iniziativa del Governo e del Parlamento del 1963.

E allora quella obiezione che venne nel corso della discussione dei disegni di legge sulla recente amnistia da un banco prudente, che cioè questo getto continuo delle amnistie svigorisce il potere punitivo dello Stato e suscita allarme per la restituzione alla libertà di elementi i quali non danno affidamento di possibile recupero, quell'argomento polemico cade poichè altrettanto non si può ripetere nei confronti del condono per sanzioni disciplinari, dal momento che da 19 anni — dico 19 anni — non abbiamo un provvedimento di clemenza.

La dizione del n. 1) dell'articolo 1 del disegno di legge governativo, al quale io mi richiamo e che dichiaro, per la mia parte politica, di approvare, con qualche suggerimento che può essere oggetto di migliore considerazione, tale dizione, dicevo, ripete in sostanza quella del n. 1) dell'articolo 1 del decreto previdenziale 24 giugno 1946, n. 10, che concesse il condono di sanzioni disciplinari fino a tutto il giorno 18 giugno 1946, oltre che il condono di sanzioni ammi-

nistrative e di polizia. E testualmente riproduce la dizione dell'articolo 1 dell'ultimo decreto legislativo, 12 febbraio 1948, n. 95, che concesse il condono di sanzioni disciplinari in occasione della nuova Costituzione dello Stato.

Ed ora, onorevole Ministro, la prego di ascoltarmi: ho portato a spasso un po' di parole forse superflue per rendere libero il Ministro dai colleghi che gli stavano parlando e adesso, mandate a spasso tali parole, riprendo il filo del discorso.

Giusto a me sembra, onorevole Ministro, contenere il condono alle prime tre delle quattro sanzioni disciplinari enumerate nell'articolo 78 dello statuto degli impiegati, cioè a quelle ipotesi che la dottrina definisce, con un lessico particolarmente impegnativo, ipotesi correttive (censura, riduzione dello stipendio, sospensione della qualifica), in quanto, al pari di quelle che sono le pene medicinali della dottrina canonistica, tendono all'emendamento del colpevole. Deve essere esclusa la pena espulsiva, sia quella prevista dall'articolo 84, sia quella prevista dall'articolo 85 ricordato poc'anzi dal senatore Tomassini, cioè l'espulsione di diritto, poichè in entrambi i casi la destituzione importa la cessazione completa del rapporto. E giustamente si osserva che non si può estendere il colpo di spugna anche a queste sanzioni le quali, nella gravità estrema dell'entità della pena inflitta, denunciano la gravità della infrazione commessa. Se una infrazione ha portato l'espulsione del dipendente dalla famiglia impiegatizia, cioè la rescissione del contratto di lavoro, incontestabilmente noi siamo in un caso di estrema gravità. E voglio aggiungere una cosa: io non dissentirei dal votare un'eventuale dilatazione del provvedimento anche per la sanzione maggiore esclusa dal testo governativo, in un caso solo: cioè che il fatto commesso, punito con la sanzione espulsiva, sia stato determinato o sia connesso con avvenimenti politici o sociali. Se noi avessimo un fatto connesso con avvenimenti politici o sociali, io allora potrei indirizzare il mio giudizio e il mio voto alla stessa guisa in cui ho indirizzato il mio voto sul simile binario nel provvedimento di amnistia

e condono tradotto poi nel testo del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1966, n. 4. Se fossero presentati emendamenti in tal senso, si esaminerebbero con attenzione; ma io non prendo l'iniziativa perchè non vorrei portare il rimorso, come prima dicevo, di far naufragare anche in quest'Aula il provvedimento.

Eguale informata ad equità si dimostra la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'articolo 1; richiamo l'attenzione del Senato perchè questa norma è nuova nella casistica delle amnistie. In virtù dell'ultima parte dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia sul documento personale degli interessati. E a me questa disposizione, onorevoli colleghi, sembra indubbiamente informata ad equità perchè elimina la sopravvivenza di qualsiasi traccia della subita sanzione; è una *abolitio* quindi onnicomprensiva. E noti l'onorevole Senato che questa disposizione è nuova: non era nè nel testo del 24 febbraio 1946 nè nel testo del 12 febbraio 1948; è una disposizione nuova con la cancellazione dal fascicolo personale; è più di quello che noi, nel nostro sistema penale, abbiamo della non iscrizione del certificato penale, perchè nella non iscrizione nel certificato penale sopravvive l'iscrizione nel certificato del casellario giudiziale ma non se ne fa menzione quando il certificato non sia rilasciato per determinati motivi. Qua addirittura si toglie dal fascicolo personale qualsiasi traccia di questa infrazione commessa dal dipendente e quindi è una *abolitio* onnicomprensiva. La sopravvivenza delle tracce che lascia la sanzione è sempre di pregiudizievole incidenza per l'impiegato, anche quando questi con l'ulteriore sua condotta abbia saputo riscattare gli errori commessi. Anche dopo il trascorso di tempo, nelle valutazioni in sede di concorso, nel raffronto dei meriti comparativi, la macchia che sembrava svanita col tempo rifiorisce con dannose e inique conseguenze. Io ricordo, perdonate, onorevoli colleghi, un cancelliere del mio paese, bravissimo, stimatissimo, il quale un bel giorno attendeva la promozione al grado settimo e non la vede giungere; naturalmen-

te, siccome nel piccolo paese ancora credono che noi possiamo valere a qualcosa (vedete che illusione! c'è ancora gente che crede a queste cose!), mi si chiedeva di vedere perchè non arrivasse la promozione. Si va al Ministero e si riscontra che, quando era giovane, cancelliere in una sperduta pretura del suo Abruzzo, aveva fatto qualche peccato veniale (chi è senza peccato scagli la prima pietra). Ma come mai questo peccato, che non ha mai impedito la sua promozione dal grado nono al grado ottavo, ora rifiorisce? Purtroppo sì, perchè, nel raffronto dei meriti comparativi, nelle affinate esigenze dei titoli e delle doti cioè nel progresso verso i gradi superiori, riviveva, anche nella bilancia delle comparazioni, quella che può essere una ragione di demerito. Ed allora io plaudo a questa iniziativa; però, e qui io invoco, onorevoli colleghi (abbiate proprio questo tratto di benevolenza verso di me), dal Ministro che so validissimo ed esperto avvocato e dal nostro Presidente che è altrettanto navigato avvocato, una attenzione su quella che mi pare una grossa stortura. Mi sono voluto rileggere, onorevoli colleghi, tutte le amnistie. Faccio l'avvocato da cinquanta anni ed ero sicuro del fatto mio, ma tuttavia ho voluto riguardare tutte le amnistie che sono state promulgate nel bel Regno italico e poi nella più bella Repubblica d'Italia. Ebbene, nell'articolo primo (e questo poi si ripeterà nell'articolo 2) si fissa un termine di decorrenza dell'efficacia temporale dell'amnistia. Si dice cioè: «... per infrazioni disciplinari commesse dal 19 dicembre 1947 al 31 gennaio 1966». Ora, voi avvocati che mi onorate della vostra attenzione, lei, onorevole Ministro, che, ripeto, so avvocato esperto e valente e lei signor Presidente, ditemi: ci sono provvedimenti di clemenza che mai hanno fissato il termine di decorrenza di di una amnistia?

B E R T I N E L L I , *Ministro senza portafoglio*. L'ultimo provvedimento di condono ha avuto vigore sino al 18 dicembre 1947.

P A C E . Onorevole Ministro, è il termine *ad quem*; non il termine a *quo*. Nel

decreto di amnistia per i reati comuni, abbiamo forse detto che decorre dall'ultima data in cui ha esplicato la sua efficacia il precedente decreto? No, perchè è di intuitiva ragione. Quello che dice lei sarebbe giusto se, per esempio, quando abbiamo approvato i testi di amnistia per reati comuni, avessimo detto: con decorrenza dal 1963. Ma nessuno mai si è sognato di dire questo. Comunque, onorevole Ministro, tornerò dopo su questo argomento. Come dicevo, non capisco il perchè di questa norma: o sotto c'è un satanello che io non vedo o altrimenti si tratta di un pleonasma evidente e chiarissimo che bisogna eliminare per la buona struttura della norma. Io infatti non capisco perchè questa norma, cioè la norma dell'*abolitio* onnicomprensiva, debba operare per le infrazioni che siano state consumate dal 19 dicembre 1947 fino al 31 gennaio 1966 e siffatta *abolitio* non debba operare per i precedenti condoni di sanzioni disciplinari di eguale portata, inflitte nel tempo anteriore. Il condono del 1946 e del 1948 ha lo stesso ambito, incide nella stessa misura, nelle stesse sanzioni. Perchè allora, dal 19 dicembre 1947 in poi, non si terrà più conto delle sanzioni, si leveranno dai fascicoli personali, mentre per quelle antecedenti, al contrario, debbono sopravvivere quelle annotazioni? Perchè avrebbe a sussistere questo divario? Permarrebbe una sperequazione manifesta, stridente, illogica, immotivata, irrazionale. D'altronde lei, onorevole Ministro, mi dice: stia attento che, con il decreto legislativo del 12 febbraio 1948, n. 95, si è detto che l'effetto, l'efficacia, il vigore di siffatto provvedimento legislativo operavano sino a tutto il 18 dicembre 1947. Pertanto, sino a tutto il 18 dicembre 1947, le infrazioni erano coperte dal decreto legislativo 12 febbraio 1948. Allora questo nostro disegno di legge deve coprire un'altra area temporale successiva, cioè l'area decorrente dal 19 dicembre, giorno successivo al 18 dicembre, fino al 31 gennaio 1966.

A questo proposito ho pensato qualche cosa perchè, pur essendo ingenuo, qualche malignità la ho anche io, e ho voluto riguardare i testi, perchè, se i testi del 1946 o del 1948 avessero avuto un'area meno larga, cioè per esempio avessero contemplato solo

la sanzione censura e non la sanzione sospensione dalla qualifica o sospensione dallo stipendio, allora comprenderei che quelle sanzioni maggiori riferite a quel tempo antecedente non si vogliano in alcun modo coprire con condono; ma no, perchè, come ho detto poc'anzi, il testo del disegno di legge del Governo, che io approvo, ripete esattamente quello che, come poc'anzi ho detto, era nella dizione dei decreti del 1946 e del 1948.

Queste ed altre considerazioni mi hanno suggerito la proposizione di un emendamento ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 del testo al nostro esame, attinente all'efficacia temporale *a quo* del provvedimento che nel numero 1) e nel numero 2) dell'articolo 1 si determina dal 19 dicembre 1947. Propongo che sia al numero 1) che al numero 2) dell'articolo 1 sia escluso questo riferimento ad un termine di inizio temporale, anche per fedeltà alla nostra tradizione legislativa, perchè, ripeto, in tutti i testi legislativi concernenti atti di clemenza per reati comuni, per reati finanziari, per reati politici, di condono per sanzioni disciplinari, mai si è segnata la data di decorrenza dell'efficacia del provvedimento. È nella tradizione della nostra tecnica legislativa questo che vado dicendo ed è nelle esigenze di equità per quanto specificamente attiene all'ultima parte dell'articolo 1, per cui sono sicuro che l'onorevole Ministro vorrà considerare con benevolenza queste mie sommesse ma certo meditate considerazioni.

Il nostro relatore senatore Ajroldi scrive che sull'indirizzo di fondo è stata unanimemente favorevole la Commissione. L'onorevole Di Primio, nell'altro ramo del Parlamento, scriveva che l'aspettativa è viva e non è possibile deluderla. Non forziamo allora i termini e le cerniere del testo se istanze, pur giustificate, potranno valere solo ad insabbiare il provvedimento. Per questo noi esprimiamo il nostro consenso al testo del disegno di legge governativo. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Siamo tutti d'accordo, mi pare, sull'opportunità di questa legge che è un atto di coerenza legislativa e politica rispetto alla recente legge sull'amnistia e sull'indulto. Evidentemente, se un atto di clemenza è stato fatto per azioni penalmente incriminabili, non si sa perchè non si debba fare altrettanto per atti costituenti semplici infrazioni disciplinari.

Il dissenso sorge, invece, sui limiti del beneficio. Il dissenso, in verità, non sorge col testo sottoposto al nostro esame, che è il testo governativo, l'unico documento che il Senato deve prendere in esame. Il testo di iniziativa parlamentare sul contenuto del quale vi è dissenso non è sottoposto al nostro esame. Ma, poichè è sempre possibile che gli onorevoli senatori che lo hanno presentato ripropongano sotto forma di emendamenti il contenuto del loro disegno di legge, diciamo qualche cosa anche su questo argomento.

Il limite posto dal disegno di legge governativo è un limite obiettivo. L'atto di clemenza giunge fino a quegli atti per i quali sarebbe da applicare la destituzione. Se la destituzione fosse condonata, difatti, dovrebbe ricostituirsi il rapporto d'impiego.

Ora, le stesse considerazioni che hanno indotto a porre dei limiti obiettivi alla concedibilità del beneficio nel decreto di amnistia e di indulto, che non ha costituito un atto di clemenza indiscriminato, devono indurre a seguire lo stesso criterio in questo provvedimento. Facciamo un atto di coerenza quando distinguiamo fatti più gravi da fatti meno gravi anche in materia di condono disciplinare, con questa aggiunta (e torno a sottolineare questo punto): che per i fatti più gravi che hanno dato luogo alla destituzione, l'atto di indulgenza implicherebbe il rientro nella Pubblica amministrazione di coloro che ne sono usciti per indegnità.

Mi dispiace di dover fare un'osservazione di questo genere ad un avvocato, ma l'argomento portato dal senatore Tomassini non regge. Egli osserva che l'articolo 87 del testo unico prevede l'istituto della riabilitazione, e aggiunge che, se si concedesse il condono anche nel caso di destituzione con

conseguente ricostituzione di un rapporto cessato, gli effetti non sarebbero diversi da quelli della riabilitazione. Non è così, per carità! L'articolo 87 stabilisce la riabilitazione in tutti i casi, tranne che nei casi di destituzione.

E allora, quale ragione c'è per estendere il beneficio oltre i limiti previsti dal disegno di legge governativo? Ogni maggiore estensione non troverebbe giustificazione nella logica e non sarebbe in armonia con il provvedimento di amnistia e di indulto. Sarebbe veramente eccessivo applicare il condono disciplinare per casi di estrema gravità.

Sul *nomen juris* il senatore Tomassini non ha insistito. Egli afferma che non di condono bisognerebbe parlare, ma di annullamento di sanzioni. Io credo che correttamente si debba parlare di condono perchè, per analogia, se l'amnistia estingue il reato e il condono estingue la pena, qui siamo precisamente nel caso di estinzione di pena.

Più grave invece, onorevole Ministro, è l'obiezione fatta dal senatore Pace e non circa il problema della decorrenza dell'applicazione del beneficio, che ha una sua giustificazione; questa legge, infatti, si applica a tutti i fatti accaduti successivamente al 19 dicembre 1947, perchè i fatti anteriori sono stati coperti da provvedimenti di condono precedenti, e se le leggi precedenti avevano lo stesso contenuto, è evidente che nessun inconveniente può sorgere dalla limitazione del condono nel tempo.

Quello che mi lascia perplesso e che mi fa dar ragione al senatore Pace è invece l'ultimo comma dell'articolo 1, dove è detto che delle sanzioni condonate non debba rimanere alcuna traccia sul documento personale degli interessati.

Innanzitutto vorrei chiedere all'onorevole Ministro — ed egli ce lo dirà — che cosa significa l'espressione « non deve rimanere traccia ». In materia penale, la non menzione nei certificati penali non vuol dire che si debbano distruggere i documenti del processo. Analogamente non possono distruggersi i documenti di un procedimento disciplinare che c'è stato e che non può sparire dagli atti della Pubblica amministrazione.

Vorrei aggiungere, anzi, che qualche volta può essere interesse della stessa persona beneficiaria del condono avere la documentazione del modo in cui si è concluso il procedimento disciplinare per un qualsiasi riflesso di carattere personale.

P R E Z I O S I . Non potrà essere mai suo interesse.

J A N N U Z Z I . Chiarito questo punto, mi dichiaro favorevole alla norma che elimina dai documenti personali dell'interessato le tracce della punizione, a condizione però che essa si estenda anche ai colpiti da sanzioni disciplinari antecedentemente al 19 dicembre 1947. Non si spiegherebbe, infatti, perchè colui che è stato punito anteriormente al 1947 dovrebbe continuare ad avere nelle sue carte personali le tracce della punizione disciplinare, mentre gli altri non dovrebbero averle.

Sono, perciò, favorevole all'estensione della norma a tutti coloro che hanno subito sanzioni disciplinari in ogni tempo. Spetterà poi all'Esecutivo il compito di stabilire come far sparire dai documenti personali la traccia della sanzione disciplinare senza distruggere le documentazioni relative. L'Esecutivo potrà, per esempio, passare gli incartamenti in archivi riservati nei quali essi rimarranno conservati, mentre nessuna traccia rimarrà nelle posizioni personali degli interessati.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lei sa che sul libretto personale dell'ufficiale, per esempio, esiste la cancellatura...

F E R R E T T I . Ci si legge sotto.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Cancellatura significa che il provvedimento è cancellato.

J A N N U Z Z I . Onorevole Sottosegretario, quando parlo di sistemi che non vanno adottati, in verità, mi riferisco anche alle cancellature alle quali lei accenna perchè la cancellatura, a parte la sua efficacia, così

come il distruggere o il bruciare il documento, è un mezzo per far sparire quello che in realtà c'è stato. Ora, debbono sparire gli effetti della sanzione, ma le documentazioni, come dicevo poco fa, devono rimanere fuori dei documenti personali.

Dette queste cose come modeste mie considerazioni, ritengo di avere l'adesione del mio Gruppo nel concordare pienamente con il contenuto del disegno di legge proposto dal Governo. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Aimoni. Ne ha facoltà.

A I M O N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, chiedo scusa se sarò costretto a riprendere argomenti già esposti da altri onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, ma debbo farlo per collocare il mio intervento nel contesto della discussione generale che stiamo facendo.

Dal lontano 1946 ad oggi, l'ultimo provvedimento concernente il condono di sanzioni disciplinari per infrazioni amministrative risale al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1948, limitato al condono di sanzioni disciplinari che non comportassero la risoluzione del rapporto di impiego e di lavoro. In questo arco di tempo il Parlamento ha invece approvato numerosi decreti di amnistia e di indulto, provvedimenti legislativi che tolgono il carattere di reato comune a fatti abbastanza gravi. La testimonianza di tale gravità viene confermata dall'entità della pena.

Il più recente di questi decreti di amnistia e indulto in materia penale risale al maggio-giugno 1966, in occasione del ventesimo anniversario della Repubblica. Alla discussione di questo provvedimento, per verità, alla Camera, furono abbinati provvedimenti, governativi e di iniziativa parlamentare, riguardanti il condono di sanzioni disciplinari, mentre l'approvazione dei singoli articoli delle leggi medesime avvenne in separate discussioni.

Accadde, come ognuno di noi sa, che il provvedimento relativo al condono di sanzioni disciplinari fu respinto, perchè era stato modificato e migliorato, a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti.

Il Governo, che non gradiva, o meglio non voleva tali modifiche e miglioramenti apportati al suo disegno di legge, non si impegnò, come del resto avviene sempre quando non gli preme di far passare una legge, a mobilitare tutta la sua maggioranza: eppure si trattava di un disegno di legge presentato dal Governo.

Qui sta la responsabilità del Governo e questa è anche la ragione per cui il Senato si trova oggi a discutere il presente disegno di legge. Non si è voluto, da parte del Governo, far passare un progetto di condono in materia di infrazioni amministrative che fosse davvero un atto di giustizia riparatrice. Così siamo arrivati ad avere ancora una volta un decreto di amnistia e di indulto per fatti delittuosi senza che sia stato deciso un atto di clemenza nei confronti di infrazioni amministrative commesse da cittadini lavoratori dipendenti da pubblici enti.

Ecco perchè le considerazioni dell'opinione pubblica sono severe e pesanti nei confronti del Governo e della sua maggioranza; ecco il motivo per il quale si è determinato, e da molto tempo, un profondo malcontento nel mondo del lavoro. Ciò sta a dimostrare che esiste nel Paese una grande attesa per l'approvazione di una legge che sia nel contempo atto di giustizia e di perequazione.

Noi crediamo che il Senato non vorrà essere insensibile a tali considerazioni e non vorrà soprattutto deludere la giusta attesa dei cittadini dipendenti dalla Pubblica amministrazione interessati al provvedimento in esame.

Certo che, se il disegno di legge fosse approvato così come è, non risponderebbe alle esigenze di gran parte dei lavoratori colpiti da sanzioni disciplinari. Il disegno di legge in discussione non costituisce la risultante delle proposte presentate alla Camera su iniziativa parlamentare. Con ciò non vogliamo dire che tutto sia rimasto al punto di prima: conosciamo la portata alquanto restrittiva dei disegni di legge precedenti in materia, ma sappiamo anche che questo non accoglie i suggerimenti tendenti a risolvere i problemi di una triste, umiliante, dura e a volte tragica realtà nella quale si sono trovati e ancora si trovano parte di questi

lavoratori che sono stati licenziati. Si legge nella relazione del presente provvedimento che « il Governo adottò il disegno di legge in discussione per rispondere finalmente all'esaudimento delle legittime aspettative dei pubblici dipendenti, accogliendo alcuni suggerimenti emersi durante la discussione avanti la Camera dei deputati, e si ispira ai principi generali sui quali è emerso di massima un favorevole orientamento dei vari gruppi politici, mentre non accoglie quelli sui quali si manifesta aperto dissenso ».

Ecco, questo è il punto fondamentale del mio intervento. Su quali punti si è aperto tale dissenso? In altri termini, qual è il contenuto dei suggerimenti non accolti dal presente disegno di legge? Le proposte non accolte tendono, per quanto ci è dato conoscere, a risolvere problemi umani di fondo, di cui dirò più avanti.

Credo che il Senato debba accogliere questi principi che hanno determinato il dissenso, se vuol dimostrare concretamente, come dice la relazione, che « anche per le infrazioni disciplinari sussistono e valgono gli stessi motivi umani, giuridici e patriottici che consigliano e suggeriscono l'amnistia e l'indulto ». Ciò sta scritto nella relazione governativa.

I dipendenti pubblici, gli appartenenti a categorie affini e quanti sono interessati al provvedimento di condono di cui stiamo trattando, attendono dal Senato della Repubblica un atto di giustizia il più largo possibile per superare i limiti del presente disegno di legge che esclude dal giusto atto riparatorio proprio coloro che più meritano, perchè colpiti per essersi distinti nella difesa dei loro diritti, nella restaurazione della democrazia, nella emancipazione dei lavoratori.

Si tratta di chiudere, onorevoli senatori, una terribile piaga che i precedenti Governi hanno aperto e della quale non si sono mai preoccupati e che il Parlamento, ora, con un atto di buona volontà politica, potrebbe sanare. Questa volontà politica deve essere anzitutto nel Governo e nella sua maggioranza parlamentare. Da parte nostra non manca, anzi, come risulta evidente da

queste nostre affermazioni e dalle proposte che facciamo, la sollecitiamo, la stimoliamo perchè esca da tutti i Gruppi parlamentari.

Si tratta, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, di riconoscere o di saper riconoscere gli errori del passato e di avere la forza e la volontà di affrontarli e di correggerli. Sul condono da applicare alle sanzioni disciplinari per infrazioni amministrative ordinarie il Senato probabilmente raggiungerà l'unanimità. Alcune difficoltà possono sorgere quando noi proponiamo che il presente disegno di legge accolga il principio di applicare un condono alle sanzioni disciplinari determinate in tutto o in parte da motivi sindacali-politici, con rimozione dall'impiego, ritardo negli avanzamenti, privazioni o ritardo nella sistemazione nei ruoli o negli aumenti periodici della retribuzione, anche se in dipendenza dell'abbassamento delle note di qualifica. E si provveda, diciamo, alla reintegrazione nell'impiego, alla ricostruzione della posizione giuridica, all'adeguamento degli aumenti periodici, e che gli effetti economici conseguenti all'applicazione di questa proposta che noi facciamo — se sarà approvata la norma — abbiano a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge. Noi crediamo che il Senato saprà trovare, anche se con qualche dissenso nei singoli Gruppi, la necessaria maggioranza per accogliere quella che noi, ne siamo convinti, riteniamo la proposta di un vero atto di giustizia e di perequazione che sappiamo atteso dai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, una lacuna molto più grave è nel presente disegno di legge: esso non prevede un condono di sanzioni disciplinari determinate sempre da motivi sindacali o politici e che hanno comportato il licenziamento di molti operai dipendenti dalla Pubblica amministrazione facendo ricorso al metodo del non rinnovo del contratto di lavoro o al sistema di metterli nelle condizioni di presentare domanda di dimissioni. Un provvedimento di condono in materia di infrazioni disciplinari che si dimentichi proprio di quei cittadini

lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche che furono sacrificati in conseguenza di una lotta politica perchè l'Italia avanzasse sempre più concretamente sulla via della democrazia e dell'emancipazione dei lavoratori, è un provvedimento che costituisce un vero e proprio atto di ingiustizia. Ecco come sono stati cacciati questi cittadini lavoratori dal posto di lavoro.

Mi sia consentita, onorevole Ministro — mi scusi la ripetizione perchè forse ella già l'ha sentita all'altro ramo del Parlamento — la lettura di alcuni documenti di cui ho qui le fotocopie. Si tratta di alcune lettere che sono state inviate a cittadini lavoratori dipendenti dall'officina « mezzi corazzati » di Bologna, quindi dalla Difesa. L'oggetto è « allontanamento dal servizio » e la lettera è indirizzata al signor Antonelli Emidio: « Il giorno 17 gennaio 1951 lei ha partecipato allo sciopero che si è verificato in questo stabilimento contravvenendo alle precise disposizioni ministeriali appositamente emanate e tempestivamente portate a conoscenza di tutto il personale civile dipendente. In conseguenza, per ordine ministeriale, lei è allontanato dal servizio fino a nuovo ordine. Il presente provvedimento decorre dal giorno due compreso. Il direttore, tenente colonnello La Scala, al servizio » (o alle dipendenze per essere più precisi) « del Ministro Pacciardi ».

G I A N Q U I N T O . Che vergogna!

A I M O N I . Un'altra lettera indirizzata al signor Cavazza Marcello dipendente dalla stessa officina è dello stesso tenore. E per ultimo, in data 24 giugno 1952, la lettera indirizzata a Antonelli Emidio e questa è veramente definitiva per quanto riguarda il rapporto di lavoro: « Si comunica che è stato determinato di non rinnovare nei riguardi della S.V. il contratto di lavoro scadente il 30 giugno 1952. Pertanto la S.V. cesserà col giorno 30 giugno detto dal prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione militare. Firmato il Direttore Ten. Col. Pavetti ».

G I A N Q U I N T O . Viva la libertà! (*Replica del senatore Pignatelli*). E lei faceva parte di quel Governo...

A I M O N I . Ora, di fronte a questi documenti che ella, signor Ministro, conosce molto bene dal momento che sono stati letti nell'altro ramo del Parlamento, credo che non vi sia esitazione alcuna, dubbio alcuno, da parte nostra e, direi, da parte di tutti i senatori che vogliono veramente essere obiettivi, nel riconoscere che non si è trattato di mancato rinnovo di contratto di lavoro, ma di un vero e proprio atto di licenziamento stabilito in conseguenza della partecipazione agli scioperi o a manifestazioni di carattere politico. Non si tratta cioè di sanzioni disciplinari: questi lavoratori sono stati licenziati per motivi politici e sindacali, il che non ha niente a che vedere con il fatto dell'infrazione amministrativa che si commette e per la quale si adottano delle sanzioni disciplinari. Sono cittadini che hanno manifestato e quindi sono stati colpiti con un provvedimento di licenziamento per avere avuto il coraggio di difendere i loro diritti o di manifestare la loro idea politica.

Dicevo all'inizio del mio intervento che il disegno di legge di condono di sanzioni disciplinari era stato abbinato alla Camera al decreto di amnistia ed indulto per reati comuni, ed entrambi dovevano essere approvati in occasione del ventesimo anniversario della Repubblica come atto di clemenza. Ebbene, nella storia di questo ventennale della Repubblica c'è un periodo particolarmente duro per i lavoratori, e noi tutti lo ricordiamo, onorevoli senatori. Mi riferisco al periodo della guerra fredda, le cui ripercussioni erano inevitabili anche sul piano interno circa il rapporto fra Stato e cittadino. È questo il momento storico e politico in cui si crea un clima di odiosa discriminazione, di provvedimenti disciplinari di carattere politico e sindacale che colpiscono operai ed impiegati togliendo loro il posto di lavoro. È il periodo in cui si lotta contro il Patto atlantico, contro la legge truffa e si risale fino al periodo in cui si lottò contro il Governo Tambroni.

Questi lavoratori, onorevoli colleghi, attendono da tempo dal Parlamento della Repubblica non un condono di colpe che non hanno commesso, ma un doveroso provvedimento di riparazione e di giustizia. Da

quindici anni e in uno stato di disagio questi lavoratori sono in attesa di una legge che restituisca loro il posto di lavoro dal quale sono stati ingiustamente cacciati.

Questi lavoratori si domandano e chiedono, ed assieme a loro è l'opinione pubblica italiana che si domanda e chiede a tutti noi e quindi al Governo, onorevole Ministro, che ella rappresenta dai banchi di questa Assemblea, alla sua maggioranza parlamentare: se il Parlamento della Repubblica dalla Liberazione ad oggi ha approvato più di una legge per amnistiare diversi reati comuni (anche i fascisti, come giustamente mi suggerisce il senatore Fabiani), perchè non approva un disegno di legge di condono di sanzioni disciplinari in cui possa essere incluso anche il licenziamento, in cui si possa essere inclusi anche noi — essi dicono — cittadini licenziati dagli stabilimenti di enti militari di Piacenza, La Spezia, Bologna, Mantova, Modena e Napoli, e di tante altre città italiane?

G I A N O U I N T O . Anche Venezia.

A I M O N I . Anche Venezia. Noi, dicono questi lavoratori, senza colpa alcuna, abbiamo subito maggiormente e più di ogni altro il licenziamento, le cui conseguenze si sono fatte in alcuni casi addirittura tragiche, come è avvenuto (ed ella lo sa, onorevole Ministro, perchè anche questo è stato detto e scritto) a Modena, dove uno dei licenziati si è impiccato insieme alla moglie ed un altro è impazzito. Ecco perchè, onorevoli senatori, all'inizio di questo mio intervento vi ho detto che si tratta di risolvere col presente disegno di legge problemi di una dura realtà che a volte si è fatta perfino tragica.

Vi ho esposto i fatti così come sono avvenuti: sono cose che dimostrano con estrema evidenza che siamo di fronte a problemi profondamente umani, che devono essere risolti. Cosa chiediamo concretamente? Che tutti questi lavoratori colpiti da tali sanzioni siano riassunti, su loro domanda e sempre che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ai loro posto di lavoro e sia data loro la possibilità della ricostruzione della car-

riera. Chiediamo inoltre che a tutti i dipendenti licenziati per non rinnovo di contratto o perchè costretti a presentare le dimissioni cosiddette volontarie, che non abbiano fatto domanda di riassunzione o perchè hanno compiuto il sessantesimo anno di età, sia riconosciuto il diritto, sempre su domanda degli interessati, alla liquidazione del trattamento di quiescenza statale, previa ricostruzione della posizione giuridica. Gli emendamenti che presenteremo saranno molto più estesi e chiariranno meglio queste nostre richieste.

Onorevoli colleghi, si tratta, dicevo, di un atto di perequazione e di giustizia verso cittadini che hanno commesso la colpa di lasciare per un'ora, per un giorno, il duro lavoro per protestare politicamente, per affermare la loro dignità di lavoratori, e la Pubblica amministrazione, cioè lo Stato, li ha cacciati, li ha buttati fuori, li ha posti ai margini della società. Sono stati licenziati non per infrazioni disciplinari, non per reati, ma per avere esercitato un diritto politico democratico, quello dello sciopero.

Ecco che cosa chiediamo alla fine: che il Senato sia sensibile a queste ragioni profondamente umane e ponga rimedio a questa ingiustizia, restituisca con un atto riparatorio fiducia a questi cittadini e alle loro famiglie, e dia loro possibilità di credere veramente nelle istituzioni democratiche della Repubblica, come dice la Costituzione, fondata sul lavoro. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Monni. Ne ha facoltà.

M O N N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, da varie parti è stata segnalata a colleghi di ogni settore la situazione di taluni pubblici dipendenti i quali sono stati licenziati non per ragioni disciplinari o per aver mancato a determinati doveri, ma esclusivamente perchè, avendo un contratto a termine, alla fine del contratto, sono stati esonerati dall'incarico.

È avvenuto — e di questo si lamentano questi dipendenti — che la loro posizione

non sia stata considerata, così come è, una conseguenza della cessazione del rapporto per scadenza del termine contrattuale, ma sia stata considerata in vista di quanto dispone l'articolo 84, anche se nella lettera di licenziamento dell'articolo 84 non si fa menzione. Cioè si è qualche volta respinta la domanda di nuova assunzione al lavoro nello stesso ente o in altro, in quanto si è ritenuto che quel licenziamento non fosse l'effetto della fine del lavoro, perchè il contratto non prevedeva altro termine, ma fosse dovuto a motivi che avessero a incidere sulla stima che il dipendente meritava.

Dice la relazione del senatore Ajroldi: « Ma soprattutto rende inaccettabile una simile estensione di benefici a quei casi nei quali è riservata la massima sanzione, perchè, come è facile dedurre dalla lettura dell'articolo 84 del già richiamato testo unico degli impiegati civili dello Stato e di tutti i provvedimenti che nei vari settori dei pubblici ordinamenti e delle attività professionali prevedono le massime sanzioni della destituzione, del licenziamento e della radiazione, esse sono specificamente riservate a casi di estrema gravità, che rivelino la mancanza del senso dell'onore o del senso morale; che siano manifestazione di infedeltà, che costituiscano grave abuso di autorità o di fiducia o che, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, abbiano recato grave pregiudizio allo Stato o all'ente datore di lavoro ».

F A B I A N I . Anche lo sciopero rientra tra questa mancanza di senso dell'onore?

M O N N I . Sto venendo su quel terreno; se lei mi contraddice, commette un errore.

Ora, in effetti, coloro che lamentano questa situazione di confusione hanno ragione, ma non possiamo far nulla, perchè il disegno di legge che stiamo esaminando prevede al « condono di sanzioni disciplinari », mentre la lamentela di cui io ora sto parlando non concerne invocazione di condono alcuno per sanzioni inflitte a causa di mancanze commesse, ma concerne il licenziamento seguito allo scadere del termine fissato al

rapporto di lavoro. Ed allora, per evitare che si confonda la posizione di questi dipendenti con quella di coloro che effettivamente si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 84, cioè siano stati ritenuti indegni, infedeli, eccetera, bisognerebbe che da qualche parte si presentasse un piccolo disegno di legge, in modo che coloro che non hanno più lavoro perchè l'ente che li ha licenziati non poteva rinnovare i contratti non siano considerati persone punite o sospettate alla stessa stregua di quelli considerati nell'articolo 84 (perchè questo è il timore che essi hanno, questo è l'ostacolo che temono), ma siano messi, tutte le volte che si presenti la possibilità di assunzioni, nella condizione di essere considerati assolutamente incensurati.

Ecco ciò che io volevo segnalare. Ritengo che questa esigenza possa essere tenuta presente dal Governo perchè non è giusto che una determinata categoria di dipendenti fedeli e onesti debba subire delle conseguenze a causa di uno stato di confusione o di malintesi come quello che è nato perchè si sono considerate licenziate, a norma dell'articolo 84, persone che invece hanno una lettera di licenziamento basata esclusivamente sulla scadenza del termine del contratto, e null'altro. Una confusione di questo genere non si deve verificare. Queste persone hanno pieno diritto, perchè incensurate, perchè non punite, perchè non passibili di sanzioni, ad essere assunte o riassunte al lavoro.

Un'altra osservazione che desidero fare è questa. Io penso che abbia ragione il collega Jannuzzi quando chiede che sia soppressa l'ultima parte dell'articolo 1 del testo che stiamo esaminando. Quest'ultima parte dice: « Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia sul documento personale degli interessati ». Io non so quale preoccupazione abbia mosso l'estensore a dettare questa norma che è contraria ad ogni ordinamento. E mi spiego. La posizione del dipendente punito che ha avuto una sanzione è identica a quella di un cittadino che ha riportato una condanna e che è stato o condonato o riabilitato; ma la traccia

rimane perchè non è possibile considerare alla stessa stregua colui che è del tutto incensurato e colui che ha già commesso mancanze o reati. È evidente. Se così non fosse non esisterebbe nel codice l'istituto della recidiva, a proposito del quale io ho fatto ripetute istanze perchè sia riformato e correttamente riveduto, in quanto comporta conseguenze che io ritengo assolutamente assurde e non giuste. Ma altrettanto assurdo e ingiusto è dire che delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia. Eh no! Di ciò che è la storia, l'iter che ha percorso il dipendente, e così anche il lavoratore in una qualunque azienda, resta la traccia, non le conseguenze, intendiamoci, ma la traccia di quello che è avvenuto, in quanto che la valutazione della posizione morale, intellettuale, della capacità di una persona è data dalla storia della sua vita,

delle attività che ha esplicato, delle mancanze eventuali che ha commesso.

Quindi questa ultima parte è del tutto impropria ed è del tutto ingiustificata perchè, se questo noi dicessimo, evidentemente faremmo torto a coloro che non hanno mai commesso mancanze di sorta, a coloro che non possono essere considerati, in nessun caso, per i miglioramenti, per le promozioni, alla stessa stregua di chi viceversa è caduto in errore o ha commesso una infrazione.

Vero è che bisogna invece dire che le sanzioni condonate non possono costituire precedente ostativo, che cioè non debbono essere invocate a danno di chi il condono ha avuto, ma non già che non ne rimanga alcuna traccia.

Perciò anch'io sono del parere che questa ultima parte vada o modificata o cancellata.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Angelosante. Ne ha facoltà.

D'ANGELOSANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ormai è chiaro, ed è apparso ancora più chiaro nella discussione, su questa stessa materia, dell'altro ramo del Parlamento, che i contrasti non riguardano la concessione del condono, bensì la misura che il condono deve avere. E, almeno dagli interventi che finora abbiamo ascoltato, coloro i quali sostengono che i limiti del provvedimento non devono superare quelli del disegno di legge in esame, portano a sostegno di questa loro tesi argomenti prevalentemente giuridici.

Abbiamo or ora finito di ascoltare con la dovuta attenzione il collega Monni, che, addirittura, ha fatto riferimento all'istituto della recidiva ed ha quasi parificato le conseguenze della sanzione penale, e quindi del delitto, con le conseguenze di provvedimen-

ti amministrativi molte volte formulati in modo subdolo e sleale, tanto da avere contenuto ed efficacia di sanzioni, conservando una forma neutra ed indifferente: la scadenza del contratto, per esempio.

Si è invocata la similitudine, l'analogia tra questi provvedimenti e l'amnistia e l'indulto, quando l'amnistia e l'indulto operano su comportamenti che hanno formato oggetto di un accertamento giurisdizionale, che dovrebbe essere obiettivo e garantito, mentre, come tutti sanno, qui ci troviamo di fronte a forme evidenti e chiare di sopruso politico, consumate senza concedere alcuna garanzia ai puniti.

Invece, noi, che chiediamo l'ampliamento della portata del condono, partiamo dalla consapevolezza che quei provvedimenti non furono giustificati in alcun modo, che quei provvedimenti non furono assolutamente sottoposti a controllo, che quei provvedimenti furono delle illegittimità e delle iniquità pure e semplici, per cui non possiamo non rilevare una profonda e stridente

contraddizione, tra il rigore giuridico, il richiamo rigoroso e puntiglioso a norme che, secondo me, non hanno alcun riferimento con la situazione che stiamo esaminando, e l'evidente illegittimità dei provvedimenti che il disegno di legge in esame dovrebbe sanare.

È questo avviene, lasciatemelo dire, proprio da parte di quei gruppi, i quali, in molte altre occasioni in cui la violazione della legge era evidente e grave e suscitava sfavorevoli reazioni nella coscienza morale e politica del Paese, hanno chiuso un occhio e molte volte anche tutti e due.

Non è legittimo, non è giusto, non è logico, che proprio in quest'Aula, ove non più di una settimana fa sono passati quasi senza commento, da parte degli stessi gruppi che oggi sostengono l'applicazione rigorosa e ingiusta della legge, fatti di una gravità estrema; è passato sotto silenzio il fatto di organismi costituitisi in superpolizia al servizio di Stati stranieri, che hanno condotto indagini illegali su cittadini italiani anche investiti di altissime funzioni pubbliche; è passato senza commento e senza condanna il fatto che un membro di questa Assemblea fosse in possesso di documenti che dovevano essere segreti; sono passati, in innumerevoli altre occasioni, senza commento e senza condanna, fatti di una gravità estrema; ebbene, non è giusto, dicevo, che qui, invece, si invocano i rigori della legge, ignorando l'origine dei fatti, ignorando cioè, come dimostreremo, che alla base dei fatti che vanno rimossi, alla base delle situazioni che vanno rettificate ci sono provvedimenti illegittimi ed iniqui delle autorità amministrative che li hanno adottati.

Molti anni, onorevoli colleghi, sono passati dal 1951, dal 1953, dal 1960, cioè dagli anni dei licenziamenti di massa; molti anni sono passati e molte cose sono mutate da allora. Molte cose sono mutate nell'ordinamento giuridico: per esempio, non esiste più l'istituto del contratto a termine se non in alcuni casi rigorosamente controllati e, per quanto riguarda gli operai dipendenti dal Ministero della difesa, non esiste più la possibilità di assunzione con contratto. E molte altre cose assai più importanti sono

cambiate nell'assetto politico del Paese. Da alcuni anni a questa parte tutti noi dovremmo essere più liberi; si è preso atto, sembrava, da parte di tutti, della sostanziale ingiustizia di un ordinamento statale prepotente con i deboli e debole con i potenti; si è trovato che il punto nuovo di equilibrio andava ricercato nell'abbandono del cosiddetto centrismo. Nella realtà, però, ogni giorno capita di vedere il contrario e in modo particolare oggi capita di vedere che a dipendenti dello Stato che furono licenziati per non rinunciare alla loro libertà, a danno dei quali, deboli e privi di difesa, si esercitò la più odiosa prepotenza, non può essere resa e non si vuol rendere giustizia: le vittime dell'oltranzismo atlantico, dei sostenitori della legge truffa, del rigurgito reazionario del '60, i perseguitati dal centrismo e dal fascismo non dovrebbero vedere riconosciuto il loro diritto.

Ebbene, pur non volendo io esaminare gli aspetti politici del provvedimento, perchè altri meglio di me lo ha già fatto, lasciate che io osservi che la decisa volontà che appare in questo dibattito di opporsi alle riparazioni dovute, se prevalesse, segnerebbe un ulteriore arretramento nella politica del Governo e della maggioranza.

Poco fa il senatore Pace ha ampiamente ricordato la storia e i precedenti del provvedimento. Ebbene, quella storia e quei precedenti dimostrano che la formulazione attuale del provvedimento è la peggiore e la più arretrata, fra tutte le altre che l'hanno preceduta.

Non si può infatti dimenticare che un disegno di legge analogo, presentato dal Governo Fanfani agli inizi del 1963, non fu approvato perchè ritenuto insufficiente. È un dato di fatto politico sul quale sarebbe bene che la discussione si soffermasse. Non si può dimenticare che nell'altro ramo del Parlamento fu presentata una proposta di legge dal deputato socialista Fortuna, che estendeva il condono alle sanzioni comportanti la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro; non si può dimenticare che la proposta di legge Fortuna, cioè la proposta di legge di un membro della vostra maggioranza, era fondata su premesse di fatto e po-

litiche che nè sul piano politico nè su quello giuridico possono essere legittimamente ed utilmente abbandonate. Non siamo solo noi a rilevare le origini e le cause delle sanzioni alle quali mi riferisco. Riconoscevano, nell'altro ramo del Parlamento, meno di un anno fa, l'onorevole Fortuna, socialista, ed il suo Gruppo che i licenziamenti in favore dei quali doveva operare la riassunzione erano stati determinati non da sanzioni disciplinari legittimamente adottate ma dalle lotte popolari intorno al Patto atlantico, dalle lotte popolari contro la legge truffa, dalle lotte popolari contro i tentativi fascisti di Tambroni. Quindi, sul piano giuridico, si trattò di licenziamenti illegittimi, perchè provocati da motivi politici che per l'ordinamento vigente non valgono a giustificare la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro. Sul piano politico non pare che i fatti e le scelte politiche, a tutela dei quali furono decise le risoluzioni a cui mi riferisco, abbiano o per lo meno dovrebbero avere tuttora la speciale ed oltranzistica protezione che una volta fu loro accordata. Perchè, onorevoli colleghi, se così non fosse, per quale mai ragione si sarebbe trasferito all'opposizione fascista Pacciardi che fu il maggiore, il più vigoroso, il più deciso persecutore degli indifesi impiegati e operai del Ministero che per tanto tempo egli onorò della sua vigile presenza e della sua oculata direzione? In cosa consisterebbero le modificazioni politiche che secondo voi sono sopravvenute in questi anni, se il comportamento peggiore, più incostituzionale, più ostile ai diritti di libertà deve essere oggi difeso e tutelato e si deve invocare il diritto e il rispetto della legge non per ristabilire la giustizia in favore dei perseguitati ma per mantenere alto il prestigio dei persecutori e per fare in modo che quelle sanzioni adottate in altro clima politico, da altri personaggi, ad altro fine, oggi, in un clima politico che dovrebbe essere diverso, da persone che non sono quelle debbono essere mantenute viventi, operanti ed efficaci, cioè ancora produttive di effetti e di conseguenze giuridiche?

In sostanza, e lo ha spiegato meglio di me il collega Aimoni e sarà meglio chiarito allorchè discuteremo degli emendamenti, noi

chiediamo due cose: che ai dipendenti che beneficiano del condono sia consentita la ricostruzione della carriera con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche; che ai dipendenti comunque licenziati o allontanati dal servizio sia esteso il provvedimento di condono al nostro esame.

Per quanto si riferisce alla prima questione, sulla quale non mi intratterò molto, io vorrei capire cosa significherebbe, senza ricostruzione della carriera, con le conseguenze giuridiche ed economiche, il condono: sarebbe un fiore all'occhiello, nulla di più. Ma a questo punto vorrei richiamare la vostra attenzione su un'altra questione: vedete, non è senza causa, non è solo per un profondo rispetto della organicità e della chiarezza giuridica e letterale della norma che stiamo esaminando, che i colleghi Pace, Jannuzzi e Monni hanno sollevato questioni in ordine all'ultimo comma dell'articolo 1: « Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia sul documento personale degli interessati ». A parte che, a stretto rigore di termini, non si dovrebbe parlare di documento personale, ma si dovrebbe parlare di fascicolo personale, come si fa, signor Ministro, a non far rimanere alcuna traccia, quando i benefici operano *ex nunc*? Nel caso, per esempio, di personale, il quale non sia stato licenziato e perciò benefici del condono e che abbia avuto, ad esempio, la sanzione della privazione di un quarto della pensione, condonata la sanzione, a partire dalla data del provvedimento, gli viene restituito il quarto della pensione. Ma se voi non volete lasciare tracce, come fate a giustificare che all'improvviso, la pensione passa da 20 a 25 mila lire o da 50 a 60 mila lire? Ecco perchè gli acuti colleghi della maggioranza invocano la chiarezza formale. Sanno infatti che non sarà possibile rispettare questa norma... (*Interruzione del senatore Perna*). In questo caso è una maggioranza variabile ed estensibile. Ecco perchè, dicevo, gli acuti colleghi della maggioranza, più il collega Pace, vogliono togliere questo comma: non perchè le tracce siano impossibili da eliminare, non per questo...

P A C E . Io non lo voglio togliere, anzi lo voglio estendere.

D ' A N G E L O S A N T E . Benissimo. Ecco allora perchè i colleghi Jannuzzi e Monni vogliono togliere questo comma. Come si fa infatti a non lasciare tracce? Se voi condonate una sanzione da oggi e non ristabilite la situazione lesa del dipendente, è chiaro che la traccia rimarrà.

Passiamo, comunque, all'aspetto più importante, riguardante l'estensione del provvedimento anche a coloro i quali abbiano avuto la sanzione del licenziamento. Parlo prima di obiezioni giuridiche profonde ed acute. L'onorevole Dell'Andro che, nell'altro ramo del Parlamento, era relatore di questo provvedimento (si è dimesso ed è stato sostituito dal collega e compagno Di Primio) scoprì, ma non brevettò, un principio giuridico evidentemente interessante, ma purtroppo non esatto e non vero: quello secondo cui non è possibile con legge dichiarare nullo un atto amministrativo che non sia stato impugnato. Innanzitutto, bisogna osservare che qui non si tratta di dichiarare nullo un atto: si tratta semmai di annullarlo, se vogliamo applicare i concetti di nullità e di annullabilità. Comunque qui si tratta di eliminare le conseguenze di una sanzione, di cancellare una sanzione. Siamo in materia di condono: nemmeno in materia penale, relativamente all'amnistia, si può parlare di nullità, poichè anche lì si tratta di una questione di annullamento, come risulta più chiaro per l'amnistia impropria. Invece, l'indulto opera anche nei confronti di sentenze passate in giudicato. Quindi non si capisce perchè, in questo caso, provvedimenti non impugnati non potrebbero essere dichiarati nulli. D'altra parte questa stessa legge prevede, se il condono è equiparato ad una declaratoria di nullità, che tutte le sanzioni diverse dal licenziamento sono annullate, anche se non sono state impuginate. Infine, è per legge che questo avviene, e ciò che non si può fare per legge è solo violare la Costituzione e non lo si può fare nella misura in cui sopravvenga un giudizio della Corte costituzionale di illegittimità costituzionale della legge.

R O M A N O . A meno che non si parli di Trabucchi.

D ' A N G E L O S A N T E . A meno che non si parli di Trabucchi. In che consisterebbe l'incostituzionalità dell'estensione che noi proponiamo? Questo nè l'onorevole Dell'Andro nè nessun altro ce lo ha spiegato. Secondo noi non esistono motivi nè di illegittimità giuridica generale nè di illegittimità costituzionale. È un fatto di valutazione puramente politica e, secondo me, dipende dalla valutazione politica che voi date di quei fatti l'atteggiamento che state prendendo. Però, perchè sia ben chiaro quali sono la valutazione politica e la volontà politica di coloro i quali sostengono queste tesi, bisogna ritornare ad allora e bisogna vedere se ci troviamo, come dicevo all'inizio, di fronte a responsabilità, a colpe, ad infrazioni dei dipendenti o se invece non ci troviamo, come io ritengo, di fronte a violazioni di legge da parte degli organi amministrativi, dei Ministri, dei direttori generali, eccetera, che adottarono quei provvedimenti. Ora su questa materia ho letto attentamente gli atti anche dell'altro ramo del Parlamento. Nessuno di voi, e mi auguro che il Ministro prenda posizione in proposito, ha contestato la natura di persecuzione politica che ebbero quei fatti; non voglio starli a ricordare perchè li ha ricordati già il senatore Aimoni. Nessuno di voi finora ha detto che non è vero che quelli furono dei perseguitati a cagione delle loro idee politiche e delle lotte che conducevano, per effetto di quelle idee politiche. Nessuno di voi non dico ha dimostrato, ma ha osato sostenere che ci troviamo al cospetto di infrazioni comuni. Tutti voi invece avete finora elegantemente sorvolato su questo argomento, venendo a considerare solo da oggi la situazione giuridica e non da allora e venendo quindi a valutare questi fatti, dando per ammesso, senza alcuna prova, che ci troviamo al cospetto non di cittadini onesti, molti dei quali cittadini esemplari, perseguitati dal fascismo, membri di Commissioni interne, prigionieri nei campi tedeschi di sterminio, il fiore del Paese, signor Ministro, onorevoli colleghi; ma che ci troviamo di fronte a dei mascalzoncelli ai quali, al più,

si deve usare, come diceva il collega Monni, il favore di non applicare la recidiva. Voi avete la prova del contrario, voi sapete che non è vero questo e non soltanto lo sapete, perchè foste presenti quando queste cose furono discusse, perchè avete letto i giornali, ma conoscete le persone. Parlavo poco fa con il collega Spigaroli che conosce i licenziati dell'Arsenale di Piacenza; i colleghi di Taranto conoscono i licenziati dell'Arsenale di Taranto e via di questo passo. Sono fatti indiscutibili.

Ma, ripeto, a parte la ricerca delle singole prove, dei singoli fatti che voi non potete ignorare, secondo me, abbiamo una confessione di una gravità estrema e che è stata citata nell'altro ramo del Parlamento dal collega Nannuzzi. Il Pacciardi, allorchè si discusse un altro dei suoi capolavori in difesa della libertà, della patria e della NATO (mi riferisco al noto intralazzo di Fiumicino), dichiarò, o meglio osò dichiarare che egli non aveva licenziato operai comunisti e socialisti, ma aveva cacciato via un numero di lavoratori corrispondente alla percentuale che egli riteneva fosse quella degli iscritti al Partito comunista. Per campione li aveva cacciati via, aveva fatto un calcolo, aveva stabilito la percentuale, ed aveva cacciato un numero corrispondente di lavoratori. Di fronte a questo, voi venite ancora oggi a disquisire sulla *abolitio* onnicomprensiva o sull'amnistia o sull'indulto? È questo il punto politico che voi dovete chiarire; se condividete il giudizio di Pacciardi o no, se lo fate vostro o no e nel caso che non lo facciate vostro quali conseguenze ne ricavate.

Questo è il punto politico, il resto è superfluo. E non sono soltanto io a dirlo, signor Ministro. Nell'altro ramo del Parlamento, il relatore di maggioranza, onorevole Di Primo, ebbe a dire: « Non si tratta di situazioni giuridiche create per effetto dell'esercizio legittimo del potere che hanno lo Stato e gli altri enti pubblici di risolvere in alcuni casi i rapporti d'impiego e di lavoro con i loro dipendenti, ma derivano da una falsa motivazione che vorrebbe rendere legittimo questo uso del potere dello Stato e di altri enti pubblici, che in realtà serve a coprire un fine ben diverso. La definitività

del provvedimento servirebbe a coprire un uso illegittimo, ed anche subdolo, da parte dello Stato e di altri enti pubblici, della loro potestà di risolvere i contratti e di licenziare i dipendenti ».

È un socialista che parla: il relatore di maggioranza alla Camera dei deputati, il quale dà atto che in radice, all'origine dei fatti che stiamo discutendo, c'è una chiara ed evidente illegittimità che il Governo e la maggioranza non possono ignorare.

Non si può ignorare che i licenziati furono vittime di provvedimenti iniqui. Dovete dire se per voi lo sono o no, e quali provvedimenti intendete adottare per i licenziati, per coloro che furono costretti a presentare le cosiddette dimissioni volontarie, che sappiamo come vengono estorte, con quali sistemi. A quell'epoca la « Montecatini » insegnava a Pacciardi, e Pacciardi insegnava alla « Montecatini ». Conosciamo tutti con quali argomenti si convince qualcuno a dimettersi volontariamente.

Per quanto riguarda i dipendenti cacciati per fine contratto, è estremamente interessante il dato citato dal senatore Monni, che io prima non avevo rilevato: vi è una serie di dipendenti assunti con contratto a termine, nei confronti dei quali non fu preso alcun provvedimento disciplinare, ma ai quali fu solo indirizzata una lettera con la quale si comunicava che, alla scadenza del contratto, avrebbe avuto termine il rapporto di lavoro. Nei confronti di questi dipendenti, che non sono stati nè licenziati nè puniti e ai quali non è stata contestata alcuna infrazione disciplinare, sul documento personale è scritta l'annotazione che si è adottato il provvedimento di cui all'articolo 84 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato.

Praticamente mentre da una parte si è scritta una lettera comunicando la fine del contratto, dall'altra il provvedimento è stato considerato una sanzione: chè, in effetti, è una sanzione.

Ora, dal punto di vista di stretto diritto, signor Ministro e onorevoli colleghi, si può dire che un impiegato dello Stato, un dipendente dello Stato o di ente pubblico, il cui rapporto di lavoro sia regolato da un contratto a termine, per questo soltanto sia as-

soggettato alla disciplina privatistica del contratto a termine (articoli 2118 e 2119 del codice civile)? Io ritengo di no, e pare che non lo ritenga neppure il Consiglio di Stato.

Aprondo una parentesi, in questi giorni, il Presidente del Consiglio di Stato ha fatto una esposizione sul lavoro svolto nell'ultimo anno dal supremo consesso amministrativo, rilevando che il Governo non usa mai chiedere pareri, se non nei casi in cui la legge lo impone. In questo caso, evidentemente, non fu chiesto il parere, perchè il Consiglio di Stato (sezione VI), con decisione del 20 ottobre 1954, ha ritenuto, nella fattispecie degli impiegati a contratto quinquennale degli uffici del lavoro, che si applicano le norme vigenti per il personale non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, e non quelle del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960. Non solo, ma lo stesso Consiglio di Stato, per il personale assunto a contratto nei servizi tecnici e speciali delle colonie, ha ritenuto che si sia determinato un apposito ruolo con carattere di stabilità (Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 gennaio 1958).

Se le cose stanno così, non basta avvalersi della scadenza del contratto, ma bisogna considerare questi dipendenti come dipendenti dello Stato, (se volete non di ruolo, avventizi), e nei confronti di essi bisogna applicare, quando vengono licenziati, le norme di legge che sono poste a tutela di questi impiegati. Cioè è necessaria la comparazione tra le condizioni economiche e non economiche di tutti i dipendenti, è necessario specificare la causa del licenziamento.

Signor Ministro, l'articolo 2 di questo disegno di legge dice: « Nei casi in cui le sanzioni condonate ai sensi del n. 1 del precedente articolo siano state inflitte per infrazioni disciplinari causate da motivi sindacali o politici... ». Volevo notare questa locuzione ambigua, furba: non licenziati per motivi politici, ma licenziati per infrazioni disciplinari causate da motivi sindacali o politici. E allora per quei contrattisti che sono stati allontanati per scadenza di contratto e nel cui fascicolo personale è scritto che sono stati cacciati in esecuzione dell'articolo 84, come applicate voi questa norma? Furono licenziati o non lo furono?

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non fu rinnovato il contratto, non è che siano stati licenziati.

D ' A N G E L O S A N T E . Ma io le stavo spiegando poco fa che non si poteva non rinnovare il contratto puramente e semplicemente, che in casi di dipendenti dello Stato assunti a contratto — e ho citato l'esempio degli impiegati del Ministero del lavoro — il Consiglio di Stato, con sentenza 20 ottobre 1954, ha ritenuto che si applicano le norme vigenti per il personale non di ruolo, e nel caso dei contrattisti dell'ex Ministero delle colonie ha ritenuto che si tratta di un ruolo stabile. Per cui da questo io derivo la conseguenza che non si poteva puramente e semplicemente dare atto della scadenza del termine e porre fine al rapporto, ma bisognava ricorrere alle regole generali dei licenziamenti.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questa è una sua rispettabile opinione.

D ' A N G E L O S A N T E . Ho citato due sentenze del Consiglio di Stato.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma si riferiscono a casi di personale diverso.

D ' A N G E L O S A N T E . Comunque, onorevole Sottosegretario, qui non siamo davanti a una Corte di giustizia, siamo in Parlamento; e, in sede politica, basta che io dimostri che in un solo caso, uno solo, vale la regola che io le cito e lei solo con argomenti politici, solo perchè concorda con Pacciardi, può decidere di non riassumere queste persone, e non perchè ciò sia vietato dal fatto che esistevano dei contratti a termine; infatti, in molteplici casi di dipendenti dello Stato con contratto a termine il Consiglio di Stato ha ritenuto che bisognava applicare le norme generali in materia di licenziamento, cioè comparazione, specificazione della causa, illegittimità del licenziamento *ad nutum*, in particolare illegittimità del licenziamento per riduzione di personale,

quando risulta che, nella scelta del personale da eliminare, ebbe peso, e prevalente, il criterio non già dei meriti dei dipendenti, ma della loro posizione politica (Consiglio di Stato, sezione VI, 26 giugno 1951).

Quindi, onorevole Ministro e onorevoli colleghi della maggioranza, io ritengo che le argomentazioni giuridiche che sono state portate per sostenere che non è possibile estendere il beneficio del condono alle sanzioni che comportano il licenziamento, che comunque sarebbero da considerarsi estranee alla materia di questa legge, agli ex dipendenti assunti con contratto e allontanati per scadenza del contratto: tutti questi argomenti giuridici non valgono, o per lo meno non valgono in modo assoluto, non risolvono in modo definitivo la questione.

Se poi voi aggiungete a queste altre considerazioni, che cioè noi stiamo discutendo di questa materia oggi, quando l'ordinamento giuridico è modificato perchè la legislazione attuale comporta il divieto del contratto a termine, per effetto della legge 18 aprile 1962, n. 203, e tutti gli operai del Ministero della difesa sono stati inquadrati nei ruoli e la figura dell'assunzione per contratto non esiste più (articolo 62 della legge 4 marzo 1961, n. 90), ecco, onorevoli colleghi, un altro elemento si impone al vostro giudizio. Non si tratta solo di casi che alla loro radice hanno una profonda iniquità e una violazione di legge, che sul piano giuridico non sono in alcun modo difendibili, nè allora nè oggi; ma si tratta di abusi dei quali, ancora sul piano giuridico, l'attuale legislazione ha cancellato la possibilità stessa. Ebbene, se tutto questo è vero, io non vedo come voi possiate insistere a ritenere che la portata del provvedimento deve essere quella che voi proponete e solo quella.

Non dimentichiamo da ultimo che, per effetto dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è stata sancita la nullità dei licenziamenti determinati da motivi politici e sindacali. Signor Ministro, io chiedo a lei: se un operaio sciopera per ragioni sindacali o politiche e il datore di lavoro lo licenzia ravvisando in quello sciopero una infrazione disciplinare, è applicabile l'articolo 4 della legge 604 del 1966 che sancisce la nullità del licenziamento? Senza alcun dubbio, lo è. Eb-

bene, allora perchè, nei confronti di questi perseguitati, bisogna andare a distinguere tra motivi politici e sindacali e infrazioni disciplinari? Quali erano queste infrazioni se non scioperi i quali erano in sè estrinsecazione di attività politiche e sindacali e non erano, come si vuol fare con questa distinzione gesuitesca, delle infrazioni motivate da ragioni di carattere politico e sindacale?

Come potete fare, al cospetto dell'attuale ordinamento, al cospetto delle norme sopravvenute, che colpiscono di nullità radicale i licenziamenti per quei motivi per i quali furono licenziati i dipendenti dei quali sto discutendo, come potete ignorare completamente la nuova situazione?

È per queste ragioni, onorevoli colleghi e signor Ministro, che noi vi invitiamo, invitiamo il Senato, la maggioranza, invitiamo quelle parti della maggioranza che, non è molto tempo, nell'altro ramo del Parlamento sostennero le stesse argomentazioni, le stesse ragioni che oggi noi sosteniamo, con proposte di legge presentate da un autorevole componente del Gruppo socialista, è per queste ragioni, dicevo, che noi invitiamo il Senato a riflettere, invitiamo i colleghi e compagni socialisti a decidere che non una pietosa cancellazione di colpe che mai furono commesse sia concessa ai dipendenti licenziati nel 1951, nel 1953 e nel 1960, ma che nei loro confronti sia riconosciuto che i provvedimenti adottati allora furono illegittimi ed iniqui e la giustizia e la legge siano rispettate e reintegrate in loro favore. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il senatore Schiavone.

S C H I A V O N E , f. f. relatore. Come gli onorevoli colleghi sanno, relatore su questo disegno di legge è il senatore Ajroldi. Come Presidente della Commissione prendo in sua vece la parola, ma dico subito che non posso che rimettermi alla relazione scritta.

Una sola avvertenza debbo al Senato, che non ha tuttavia nessun rapporto col dibattito che si è svolto finora. C'è una inesattez-

za che si può rilevare nell'articolo 3, dove alcune parole non hanno ragion d'essere. L'articolo 3 dice, all'inizio, che « all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1966 in 170 milioni, si provvede... ». Ebbene, le parole « valutato per l'esercizio 1966... » non hanno ragione di essere, non hanno alcun significato e debbono ritenersi depennate.

Con questa avvertenza, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la discussione della mozione n. 38

CONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CONTE.** Signor Presidente, il 27 gennaio, insieme con i colleghi Terracini, Colombi ed altri, ho presentato una mozione (n. 38) chiedendo al Senato la sospensione delle elezioni delle Casse mutue coltivatori diretti che si stanno svolgendo e che per la maggior parte si svolgeranno nei prossimi giorni. Il collega Santarelli lo stesso giorno 27 gennaio sollecitò l'iscrizione all'ordine del giorno di questa mozione. Il Presidente di quella seduta, se non ricordo male il senatore Zelioli Lanzini, ebbe a dire: « La Presidenza terrà in considerazione la richiesta ma, dati gli onerosi impegni di lavoro del Senato, è improbabile che la mozione in questione possa essere discussa nel corso della prossima settimana ». La « prossima settimana » era la settimana passata. Vorrei pertanto sapere se la Presidenza, in conseguenza della promessa che ha fatto, ha preso in considerazione la cosa e ha fissato la data per la discussione. Se non l'avesse fatto, chiedo che venga fissata la data per la discussione della mozione.

PRESIDENTE. Come lei sa, senatore Conte, ci sono diverse mozioni presentate dal suo Gruppo. Domani, comunque, la Presidenza interesserà il Governo al fine di concordare la data per la discussione della mozione.

CONTE. Potrà quindi dare una risposta domani sera?

PRESIDENTE. Ritengo di sì.

Per lo svolgimento di interrogazioni

ADAMOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI. Signor Presidente, tre martedì fa erano all'ordine del giorno una interrogazione (n. 1550) del nostro Gruppo e una serie di altre interrogazioni relative alla situazione della Compagnia italiana turismo (CIT). Venne qui il rappresentante del Governo e ci pregò di accettare un rinvio di 15 giorni. Sono passati ben più di 15 giorni; poichè l'impegno è stato assunto di fronte al Parlamento e poichè questa questione è abbastanza seria ed è aperto un problema non chiaro che riguarda centinaia di lavoratori, preghiamo lei, signor Presidente, di voler sollecitare il Governo affinché risponda a queste interrogazioni.

PRESIDENTE. Posso dirle, onorevole senatore, che questo ritardo è dipeso dalla volontà del Governo di raggiungere un accordo, poichè trattative sono in corso. Noi solleciteremo di nuovo il Governo, ma la causa di questo ritardo, come le ho detto...

ADAMOLI. Ma il Parlamento potrebbe anche dare un contributo a queste trattative, anzichè attendere che il Governo concluda!

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

PIRASTU, Segretario:

TOMASSINI, DI PRISCO, MASCIALE, PASSONI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza della decisione presa recentemente dai dirigenti della « The Auto-

Scale-Slicing-Macchine Co S.p.a., ex Berkel », fabbrica di bilance di precisione, di smobilitare lo stabilimento romano della società, cosa che ha comportato il licenziamento delle maestranze ivi occupate, tutte altamente specializzate, costrette per questo motivo ad occupare la fabbrica, già da parecchi giorni, per la difesa del posto di lavoro e per la corresponsione delle relative spettanze a tutt'oggi maturate;

per conoscere se sono a loro noti la sempre costante ed alta produttività dello stabilimento romano, il volume notevole delle commesse ad esso affidate, di cui il 30 per cento proveniente da paesi esteri, quali la Grecia, l'Egitto, il Messico, eccetera; e per sapere come, in tal quadro, si giustifichi la intenzione della direzione della Società di smobilitare del tutto lo stabilimento romano, al fine di potenziare quello esistente in Chiavenna (Sondrio), privo totalmente, tra l'altro, di personale specializzato;

quali provvedimenti essi intendano adottare perchè le famiglie dei 70 dipendenti dello stabilimento romano non vengano improvvisamente a trovarsi in una situazione di estremo disagio economico e sociale. (555)

VERONESI, CATALDO, ROVERE, BOSSO, ARTOM. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Perchè riferisca sugli studi effettuati dai competenti uffici del Ministero sui dati consuntivi derivanti dalla applicazione della legge sulla montagna che verrà a scadere fra poco e così sui nuovi ordinamenti che il Ministero intende attuare con la promuovenda legge di rinnovo della legislazione per i territori montani e collinari con particolare riferimento alla difficile situazione dei territori che interessano l'intero Appennino. (556)

TERRACINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — L'interpellante, richiamandosi ai dati sulle operazioni compiute dalla Sezione autonoma del credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro negli anni 1964-65 riportati in allegato alla risposta pertinente fornita all'interrogazione n. 4853 — e interpretandoli alla stregua della speciale struttura nella quale si presenta l'industria cinematografica na-

zionale, che è organizzata sulla base di società produttrici, società di distribuzione e società finanziarie, tutte collegate fra di loro da una rete di interessi non sempre coincidenti con quelli dell'industria stessa e tanto meno con le esigenze di una cinematografia ispirata a sani concetti artistici, educativi e ricreativi;

tenuto presente che dai dati su richiamati risulta che nei due anni considerati quattro Società di distribuzione hanno da sole goduto del 60 per cento dei finanziamenti, mentre altri finanziamenti furono concessi in larga misura a film scadentissimi fino alla sciatteria, a film che poi non furono prodotti, a film già precedentemente finanziati sotto altro titolo, e a film i quali in base alle leggi vigenti non vi avevano diritto mancando di alcuni dei requisiti tassativamente richiesti,

chiede di conoscere gli intendimenti del Ministro circa una riorganizzazione delle procedure in atto da parte della Sezione autonoma di credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, i quali non possono tollerare facilonerie, parzialità e aperti favoritismi. (557)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PIRASTU, *Segretario:*

MENCARAGLIA, POLANO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere per quali motivi la politica estera italiana rimanga subordinata alla cosiddetta « dottrina Hallstein » con minore autonomia e maggiore rigidità di quanto non faccia il Governo della stessa Repubblica federale tedesca. (1663)

MENCARAGLIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risponde a disposizioni ministeriali o si riduce a manifestazioni di locale piccolo arbitrio il divieto di introdurre nell'Ospedale di Santa Maria della Scala in Siena, deliberato dal presidente socialista di quel consiglio di amministra-

zione, il quotidiano del Partito comunista italiano. (1664)

MENCARAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e quando intenda restituire al comune di Siena una amministrazione democratica che segni la fine dei pregiudizievole provvedimenti dell'attuale gestione commissariale. Gli interessi della città sono stati ulteriormente lesi attraverso la restituzione dell'Azienda del gas a una gestione privata dimostratasi incapace e non intenzionata a svilupparne i servizi, bloccando per dieci anni l'iniziativa democratica avviata dalle precedenti amministrazioni, intesa a dare ai cittadini un servizio rispondente alle loro esigenze e non all'interesse privato. (1665)

MENCARAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intende sollecitare al fine di ristabilire la normalità della produzione, dell'amministrazione e dei rapporti di lavoro nel magnificio IPM di Monticiano (Siena) diretto dalla signorina Primetta Fischei, religiosa col nome di suor Primetta, onde garantire alle operaie la corresponsione dei salari maturati e delle quote assicurative, nonchè il rispetto degli elementari diritti democratici, l'annullamento dei licenziamenti discriminati, e il riassetto di una gestione che, allo stato attuale, appare forse sanabile attraverso una trasformazione dell'azienda in ente cooperativo. (1666)

JANNUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per conoscere quanto vi sia di esatto nelle notizie di stampa relativamente ad un provvedimento di soppressione dell'Istituto per l'Oriente, che da 45 anni svolge una vasta, fattiva e benemerita attività per lo sviluppo e la diffusione della conoscenza dell'Oriente e, specialmente, del mondo islamico e con opera di divulgazione ispirata a criteri scientifici.

L'Istituto, per l'opera che svolge e per le eminenti personalità che lo presiedono e lo dirigono, costituisce un onore per l'Italia. (1667)

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI ANGIO-
LA, ROMANO. — *Al Ministro della pubblica*

istruzione. — Per conoscere se non intende assumere con urgenza le opportune iniziative per sanare la situazione che si è creata per gli allievi degli istituti professionali statali per il commercio e che ha originato importanti manifestazioni in numerose città italiane quali Genova, Pescara, Pisa, Novi Ligure, eccetera.

In particolare, in seguito all'annunciata soppressione per il prossimo anno scolastico della 4ª classe e per il successivo anno scolastico della 5ª classe, soppressione che priverebbe centinaia di giovani della possibilità dell'ottenimento di un diploma professionale e dell'accesso all'Università, gli interroganti chiedono di conoscere se, come fase transitoria prima della piena entrata in funzione della nuova regolamentazione, non si intenda adottare o proporre un provvedimento allo scopo:

1) di ripristinare il corso speciale per il conseguimento del diploma di perito industriale per tutti gli allievi attualmente iscritti negli istituti professionali statali per il commercio;

2) di garantire a tali allievi il conseguimento del diploma che permetta, alla fine del corso, l'accesso all'Università. (1668)

GIUNTOLI GRAZIUCCIA, JANNUZZI, PAFUNDI, MILITERNI, CAROLI, BERLINGIERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, considerata la grave crisi che attraversa il settore viticolo, specie nel Mezzogiorno, con grave danno dell'economia agricola locale, se non ritenga opportuno, con l'urgenza connessa all'estrema necessità di un rapido intervento, disporre gli idonei strumenti al fine di avviare all'immediata distillazione congrui quantitativi di vino della campagna 1966-67, che giacciono invenduti nelle cantine, mentre aumenta sensibilmente l'acidità volatile. (1669)

VIDALI, BARTESAGHI, SALATI, VALENZI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere le ragioni per le quali sono state interrotte le trattative sugli scambi commerciali fra Italia e Jugoslavia. (1670)

SALATI, BARTESAGHI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per cono-

scere quali accertamenti abbia disposto in merito a quanto detto nel periodo iniziale della nota letta dal senatore Messeri nella seduta antimeridiana del Senato del 31 gennaio 1967, e che il medesimo asserì essere stata redatta dal SID, là dove è detto: « 3 ottobre 1966 — Presidente di grande complesso industriale di Stato, rientrato due giorni orsono da Washington, riferisce confidenzialmente che il senatore D.C. Messeri si reca frequentemente al Pentagono offrendo i suoi buoni uffici per commesse militari alle Forze armate italiane »; quale sia risultato essere il Presidente di grande complesso industriale di Stato così indicato; quali fossero state le ragioni di interesse di tale complesso industriale di Stato considerate dalla persona in questione giustificati momenti della sua attenzione e del suo interessamento ai rapporti del senatore Messeri col Pentagono; da quali elementi risultasse, sempre alla stessa persona, che tali rapporti avessero per oggetto commesse militari alle Forze armate italiane, di quali commesse si trattasse, e quali conclusioni in proposito il senatore Messeri avesse raggiunto. (1671)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

GRAY. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponda a verità che:

1) la maggioranza assoluta dei cantanti scritturati per il discusso *festival* (italiano) di San Remo fosse costituita da cittadini stranieri (malgasci, inglesi, francesi, spagnoli, irlandesi, indiani, polacchi, statunitensi eccetera);

2) il protagonista dell'opera « Rigoletto », rappresentata alla Scala di Milano in presenza del Presidente dell'URSS Podgorny sia stato, anzichè un italiano, lo straniero Glossop;

3) lo stesso baritono straniero Glossop è stato scritturato, in palese disottemperanza alle precise disposizioni normative che disciplinano e limitano l'impiego di artisti stranieri in Italia per le stagioni sovvenzionate dallo Stato (circolare ministeriale nu-

mero 2758/tl2 del 6 maggio 1959; circolare ministeriale n. 3647/tl2 del 9 maggio 1960; circolare ministeriale n. 3480/tl2 del 10 maggio 1961, alla cui osservanza gli Enti interessati sarebbero stati, inutilmente, richiamati dal Ministro del turismo e dello spettacolo attualmente in carica);

4) numerosi altri cittadini stranieri sono stati, illecitamente, scritturati in spregio alle prefate norme dagli Enti autonomi lirico-sinfonici.

Ove tali incredibili notizie, aspramente commentate dalla stampa nazionale (e, in particolare, dal quotidiano « Napoli-Notte »), risultino fondate, l'interrogante chiede di conoscere:

5) se e perchè le autorità competenti, e in particolar modo gli uffici di collocamento, abbiano consentito, con l'azione o con l'omissione, a tale sistematica elusione delle norme vigenti, che ammettono l'impiego di lavoratori dello spettacolo stranieri solo in eccezionali « casi di comprovata necessità »;

6) quanti e quali sono stati gli artisti lirici stranieri scritturati dagli enti lirici italiani per la corrente stagione;

7) quale è stato, per ciascuno, il compenso percepito;

8) quali immediate sanzioni sono state (o saranno) adottate contro i responsabili di tale sistematica e antisociale violazione delle norme vigenti;

9) se e perchè tali artisti stranieri, scritturati individualmente oltre ai complessi stranieri scritturati in blocco, sono stati riconosciuti insostituibili da artisti italiani di eguale o maggiore valentia, su molti dei quali grava ormai iniquamente (nonostante le enormi erogazioni statali al settore) la disoccupazione cronica;

10) in particolare, per quanto concerne il teatro della Scala di Milano, se, prima di umiliare atrocemente davanti a un capo di Stato straniero l'arte lirica italiana affidando il ruolo di protagonista a un qualsiasi (e discusso) cantante straniero, siano stati doverosamente interpellati, per quel ruolo, i più valenti baritoni italiani (Gobbi, Zanasi, Dondi, Meliciani, Colzani, Monachesi, Sereni, Cappuccilli, Sordello, Guelfi, Savarese, Schiavi, Verlinghieri eccetera) e ne sia

stata acclarata l'indisponibilità, la sopraggiunta afonia, o, comunque, la inidoneità. (5760)

PIGNATELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che la trasmissione sulla sofisticazione dei vini, effettuata nella rubrica TV-7 del 12 dicembre 1966, è stata contestata a mezzo della stampa dal professor Pier Giovanni Garoglio, il quale ha pubblicamente precisato che la intervista da lui concessa — « durata oltre trenta minuti » — subì « tagli radicali almeno per il 90-95 per cento », mentre la parte trasmessa e gli inserimenti del regista « hanno finito per snaturare le tesi » sostenute dall'intervistato;

che nella medesima trasmissione le dichiarazioni rilasciate dal dottor Lamberto Politi, Direttore generale presso il Ministero della sanità, sono state ridotte a poche frasi e interpolate nella trasmissione in guisa da aggravare gli effetti deleteri di quel servizio televisivo,

l'interrogante chiede che venga sollecitamente depositato presso la Presidenza del Senato della Repubblica — e prima, comunque, che siano iscritte all'ordine del giorno di questa Assemblea le interpellanze e le interrogazioni presentate sull'argomento — il testo integrale delle interviste originali concesse rispettivamente dal professor Pier Giovanni Garoglio nel suo laboratorio del Servizio repressioni frodi, dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e dal dottor Lamberto Politi nel suo ufficio presso il Ministero della sanità. (5761)

SALARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se:

1) non ritenga superata la legislazione disciplinante l'attività di volo commerciale e turistico nonché quella relativa alla costituzione ed alla attività degli Aero club;

2) in rapporto al grande contributo che tali attività possono apportare allo sviluppo del Paese, non ritenga opportuno adottare tutti quei provvedimenti legislativi ed amministrativi idonei ad incoraggiare, specie tra i giovani, la passione e l'esercizio del volo, compreso quello a vela e l'aeromodellismo;

3) non ritenga necessario dover revocare il provvedimento che ha portato a lire 10.000 — cui si debbono aggiungere le spese di viaggio e di permanenza a Milano — il costo della visita psicofisiologica, dando così ancora una prova di voler disconoscere a tali attività il carattere di utilità generale e formativo delle nuove generazioni. (5763)

MASCIALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando saranno ultimate le operazioni di pagamento dell'integrazione sia ai produttori olivicoli che agli oleifici sociali e frantoiani.

Se è a conoscenza che la lentezza di tali adempimenti in provincia di Bari sia dovuta principalmente:

1) ai limitati mezzi finanziari disponibili per la liquidazione del pagamento integrativo;

2) alla mancanza di personale capace;

3) alla insufficienza delle attrezzature;

4) alla scarsità di locali idonei alle necessità che il lavoro richiede.

L'interrogante fa presente che alla data del 23 gennaio 1967, mentre sono pervenute all'Ufficio competente (Ispettorato provinciale dell'alimentazione) oltre 50.000 domande di pagamento dell'integrazione, pari cioè a 320 mila quintali di olio e per un importo complessivo di lire 7 miliardi, il predetto Ufficio alimentazione ha istruite e definite 3.000 pratiche per un importo di 1 miliardo e 28.434.135.

Se questo sarà il ritmo di lavoro definito l'interrogante chiede infine di sapere quanti anni occorreranno per soddisfare le giuste richieste degli aventi diritto. (5764)

MASCIALE, RODA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e quando al pescatore sardo Cratus Salvatore sarà data una risposta malgrado siano trascorsi 7 mesi.

Risulta agli interroganti che quel pescatore nato e residente in Sant'Antioco (Cagliari) pur essendo invalido di guerra « senza pensione », di età assai avanzata e con una famiglia a carico che vive in una topaia, ogni mese paga 14 mila lire per imposta di ricchezza mobile del che non sa darsi ragione. Lo stesso ufficiale giudiziario che pun-

tualmente si presenta per riscuotere o pignorare la « miseria » vinto dalla pietà paga di proprio ciò che lo Stato esige dal povero pescatore sardo.

Per questi motivi il predetto Salvatore Cratus, pescatore invalido, attende che il Ministro trovi il tempo per rispondere ad una sua istanza, in debito bollato, direttamente il 27 agosto 1966. (5765)

GIGLIOTTI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se il prefetto di Roma ed il medico provinciale di Roma li hanno messi a conoscenza dei gravi fatti che il dottor Nicolò Licata, componente del Consiglio d'amministrazione degli Istituti riuniti di assistenza sanitaria e di protezione sociale di Roma, ha denunciato nel dichiarare, nella seduta del Consiglio di amministrazione del 23 gennaio 1967, i motivi per i quali votava contro il bilancio di previsione per il 1967 e se in relazione a tali fatti intendono prendere provvedimenti e quali.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti Prefetto e Medico provinciale hanno preso in relazione alla denuncia del predetto Consigliere del 17 ottobre 1966 (fra l'altro, di un falso contenuto nel verbale della seduta del Consiglio del 24 settembre 1966, dal quale risulta che il conferimento di incarichi per la copertura di nuovi posti di primario nel dipendente istituto di chirurgia ed ortopedia infantile era avvenuto dopo la votazione segreta, nel mentre in effetti non si era proceduto a nessuna votazione segreta, come fu riconosciuto nella seduta del Consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1966). (5766)

PACE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

se è legittima la richiesta di taluni Uffici imposte consumo che pretendono il pagamento delle imposte sui contenitori frigoriferi di gelati introdotti in comodato, già assoggettati al regolare pagamento nei luoghi di provenienza o di passaggio, scontando in tali momenti l'imposta all'atto della immissione nel circolo del consumo;

se tale pretesa non è da ritenersi arbitraria, in quanto la semplice introduzione a titolo di comodato non è da ritenersi atto

generatore del tributo, e la stessa merce non può essere assoggettata ad imposta più di una volta. (5767)

GUARNIERI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga opportuno soprassedere all'abolizione della linea secondaria Rovigo-Chioggia che, pur essendo passiva per lo Stato, è di vitale importanza per le popolazioni di parecchi comuni che si avvalgono della predetta linea per recarsi al capoluogo del Polesine, ad Adria, piazza importante di mercato e di istituti scolastici, e a Chioggia, centro che mette in comunicazione con Sottomarina e altre spiagge per le cure balneari estive.

L'interrogante fa presente che la linea Rovigo-Chioggia è l'unica linea ferroviaria rimasta nel basso Polesine, zona eminentemente depressa e bisognosa di sviluppo economico e sociale. (5768)

SPIGAROLI, BELLISARIO, BALDINI, LIMONI, BETTONI, MONALDI, MONETI. — *Al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Al fine di conoscere i motivi per i quali malgrado le ripetute richieste, di cui l'ultima con telegramma in data 24 gennaio 1967, non ha ravvisato, finora, l'opportunità di convocare le Organizzazioni sindacali del personale direttivo, insegnante e non insegnante della scuola primaria e secondaria aderenti alla Federazione italiana della scuola, per trattare i problemi di carattere giuridico ed economico riguardanti dette categorie.

Gli interroganti rilevano il ben diverso atteggiamento assunto dal Governo nei confronti dei Sindacati dei dipendenti statali aderenti alle organizzazioni confederali (CGIL, CISL, UIL eccetera) i cui rappresentanti sono stati recentemente ricevuti dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per la riforma della pubblica amministrazione (e saranno nuovamente ricevuti nella giornata di domani) ed esprimono la loro ferma persuasione che un comportamento analogo nei confronti dei Sindacati degli insegnanti avrebbe grandemente contribuito ad evitare la proclamazione dello sciopero nazionale del personale direttivo e docente per i giorni 8 e 9 febbraio 1967 e le connesse assai dan-

nose conseguenze che da esso deriveranno alla Scuola statale ed alle famiglie. (5769)

CANZIANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se corrisponde al vero, quanto hanno pubblicato diversi quotidiani, che verrà soppresso il tratto di linea ferroviaria « Varese-Porto Ceresio » perchè considerato un ramo secco delle ferrovie dello Stato.

L'interrogante precisa che detto tratto di linea (Km. 17) non può considerarsi deficitario, in quanto fa parte delle attivissime linee varesine.

Fa pure presente che Porto Ceresio è stazione di confine collegata con il servizio dei battelli del Ceresio da e per Lugano, e che, oltre all'importanza turistica della zona, va rilevato che molti lavoratori di frontiera si recano quotidianamente in Svizzera per lavoro.

Le stazioni di Induno Olona-Arcisate-Bisuschio servono centinaia di operai ed impiegati che lavorano a Varese, Gallarate e Milano.

Arcisate e Bisuschio sono centri turistici e di villeggiatura e pure numerosi sono gli studenti universitari che si recano a Milano e studenti delle scuole medie che frequentano gli istituti a Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano e Rho.

Pertanto sostituire il tratto di linea ferroviaria Varese-Porto Ceresio con servizi di pullman e costringere i viaggiatori arrivati a Varese ad attuare il trasbordo, provocherebbe un grave disagio ed un ingombro per affollamento della stazione di Varese. (5770)

BATTAGLIA, TRIMARCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non crede che si sia operato contro le norme e i principi della Costituzione disponendo, col decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, la soppressione dei due posti di Presidente di sezione e di due Giudici nel tribunale di Termini Imerese, in base alla delega conferita al Governo con la legge 4 gennaio 1963, n. 1. Delega, questa, di cui, proprio perchè inserita nella legge dianzi precisata riguardante — si badi — le « disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura. . . », l'Esecutivo avrebbe po-

tuto servirsi solo per la distribuzione dei posti in aumento nelle piante organiche degli uffici giudiziari e non per altri fini, « essendosi essa esaurita una volta operata » — a suo tempo — « la detta distribuzione ». Peraltro, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, « non si sarebbe potuto ravvisare nella norma » di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge del 4 giugno 1963, n. 1 « una delega permanente » al Governo « perchè una siffatta delega sarebbe incostituzionale ». E ciò non senza dire che essa, così come è stata attuata, ha finito col violare il principio della inamovibilità del giudice. L'Esecutivo, infatti, avvalendosi di tale preteso mandato, potrebbe — come ha già fatto — « in ogni tempo ed a suo libito » — sopprimere un posto nella pianta organica di un ufficio giudiziario per trasferire altrove il Giudice che questo posto occupi: il che sarebbe veramente assurdo. (5771)

BATTAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere in base a quali criteri si è pervenuto alla soppressione di due posti di Giudice presso il Tribunale di Termini Imerese, che ne aveva otto da oltre quindici anni, e dei due posti di Presidente di sezione mentre di contro in altri Tribunali (Lanciano, Cassino, Casale Monferrato) con un organico di 4, 5 o 6 giudici è stato mantenuto un posto di Presidente di sezione: mantenimento questo che, se fosse stato operato anche per il Tribunale di Termini Imerese, avrebbe potuto agevolare la istituzione della auspicata Corte d'assise ordinaria evitando così il continuo spostamento di quella di Palermo (per le varie sessioni straordinarie) con notevole risparmio per l'Era-rio. (5772)

GUARNIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene necessario — anche in relazione al disegno di legge, di prossima presentazione al Parlamento, concernente le promozioni ad ispettore scolastico — adottare le opportune previsioni per fare in modo che: « per quanto concerne i posti resisi vacanti dal 1965 ad oggi, poichè per l'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, essi avrebbero dovuto essere coperti entro il 31 dicem-

bre di ogni anno, siano assegnati secondo le vecchie disposizioni agli attuali direttori incaricati a reggere le circoscrizioni scolastiche. (5773)

GUARNIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno adottare le opportune misure al fine di mettere in rilievo l'attività encomiabile e proficua data alla scuola dai direttori didattici incaricati durante particolari momenti di assestamento della scuola stessa, riconoscendo a questi, sia pure per un tempo prefisso dal punto di vista giuridico, il servizio prestato nell'incarico retrodatando la loro anzianità come già è stato fatto per i maestri elementari e per altre categorie di statali. (5774)

Annunzio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni trasformate dai presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

PIRASTU, Segretario:

n. 1417 del senatore Turchi nell'interrogazione n. 5762.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 8 febbraio 1967

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 8 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Deputati **ERMINI** ed altri. — Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (1403) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

II. Discussione della proposta di disposizioni transitorie per la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (Doc. 123).

III. Discussione del disegno di legge:

Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali (1808) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Condono di sanzioni disciplinari (1798).

TOMASSINI ed altri. — Condono di sanzioni disciplinari (1608-*Urgenza*).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. **BOSCO.** — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

2. — Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

3. — Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

VI. Seguito della discussione della mozione n. 21, e dello svolgimento delle interpellanze nn. 451 e 505 e della interrogazione n. 873.

VII. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 80).

VIII. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI e **SPEZZANO.** — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari